

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 17

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 aprile 2017

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **25.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2017 (della Regione Siciliana)
- Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2017 - Rideterminazione delle modalità e dell'entità del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome - Estensione all'anno 2020 della disciplina già prevista per gli anni 2016-2019 - Possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate.**
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), art. 1, comma 528 [modificativo dell'art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”)]..... Pag. 1
- N. **26.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Lombardia - Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine.**
- Legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34 (“Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017”), art. 10, che inserisce l'articolo 5-bis nella legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).
- Sanità pubblica - Norme della Regione Lombardia - Partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - Adozione, da parte della Giunta regionale, di misure dirette all'ampliamento delle esenzioni ovvero alla rimodulazione in riduzione del ticket sanitario aggiuntivo.**
- Legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34 (“Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017”), art. 19, comma 2..... Pag. 7
- N. **55.** Ordinanza della Corte d'appello di Venezia del 18 luglio 2016
- Processo civile - Impugnazione per revocazione - Casi di revocazione - Ipotesi in cui la revocazione si renda necessaria per consentire il riesame del merito della sentenza per uniformarsi alle statuizioni della Corte europea dei diritti dell'uomo - Mancata previsione.**
- Codice di procedura civile, artt. 395 e 396..... Pag. 10
- N. **56.** Ordinanza del Tribunale di Lecce del 22 luglio 2016
- Processo penale - Sostituto del difensore - Previsione che il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore - Attribuzione al difensore sostituto, in base all'interpretazione giurisprudenziale costituente diritto vivente, anche del diritto alla liquidazione erariale del proprio compenso.**
- Codice di procedura penale, art. 102, comma 2..... Pag. 13




N. 57. Ordinanza del Tribunale di Milano del 29 novembre 2016
Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione abitativa registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e prorogati negli effetti dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 47 del 2014 - Canone locativo o indennità di occupazione dovuti dai conduttori che, tra la data di entrata in vigore del succitato decreto legislativo e il 16 luglio 2015, hanno versato il c.d. canone sanzionatorio previsto dall'articolo 3, comma 8, dello stesso decreto - Determinazione *ope legis* in misura pari al triplo della rendita catastale dell'immobile nel periodo considerato.

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", art. 1, comma 59, nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Pag. 17

N. 58. Ordinanza del Tribunale di Avezzano del 12 gennaio 2017
Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Riconducibilità al genere opposto in mancanza di caratteri sessuali primari corrispondenti.

- Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), art. 1, primo comma. Pag. 20



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 25

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2017
(della Regione Siciliana)

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2017 - Rideterminazione delle modalità e dell'entità del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome - Estensione all'anno 2020 della disciplina già prevista per gli anni 2016-2019 - Possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate.

- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), art. 1, comma 528 [modificativo dell'art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”)].

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, on.le Rosario Crocetta rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Beatrice Fiandaca e Antonio Lazzara, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2016, n. 297, supplemento ordinario, per violazione dei seguenti parametri:

Art. 1, comma 528, per violazione degli artt. 81, ultimo comma e 97, primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), in quanto ridondano ai fini della lesione dei parametri statutari di cui agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1, delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965);

per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione sul coordinamento della finanza pubblica;


per violazione dell'art. 119, primo, secondo, terzo, quarto e ultimo comma, della Costituzione anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

per violazione dei parametri statutari di cui agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (D.P.R. 1074/1965) nonché dell'art. 43 dello Statuto;

per violazione degli artt. 5 e 120 della Costituzione per la mancata attuazione del principio di leale collaborazione dagli stessi sancito.

FATTO

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 dicembre 2016, n. 297, supplemento ordinario, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» che contiene la su indicata disposizione lesive delle prerogative statutarie.



La norma di cui ci si duole comporta ulteriori effetti negativi sul bilancio regionale in quanto estende anche al 2020 il contributo alla finanza pubblica già previsto dall'art. 1, comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016) stabilendo che «Al comma primo periodo, le parole: “2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019 e 2020” e, al secondo periodo, dopo le parole: “modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,” sono inserite le seguenti: “inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate”».

Ne consegue che il testo del comma 680 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 528 della legge n. 232/2016, è ora il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ... assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale ...».

L'ingente contributo che la Regione è tenuta a versare in forza della riportata previsione va a sommarsi alle già insostenibili riduzioni di risorse subite dalla stessa Regione negli ultimi anni.

Ne consegue la violazione dei principi formulati da codesta ecc.ma Corte costituzionale con riferimento ai limiti entro i quali sono legittime riduzioni di risorse per la Regione, ossia che si tratti di manovre non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali (sent. n. 138/1999).

Codesta Corte ha precisato che «Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse, in termini di potestà impositiva (correlata alla capacità fiscale della collettività regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro».

Inoltre, appare necessario evidenziare che la giurisprudenza costituzionale ha più volte ammesso che la legge dello Stato può, nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché non sia alterato il rapporto tra i complessivi bisogni regionali e i mezzi finanziari per farvi fronte (*cf.* sentenze n. 307 del 1983, n. 123 del 1992, n. 370 del 1993 e n. 138 del 1999) e che, a tal fine, essendo indiscutibile il depauperamento della finanza regionale, la stessa Corte ha affermato che non «sia necessario dimostrare alcun *vulnus* effettivo al bilancio regionale» (sent. n. 152/2011).

Del resto è palese che la norma oggi impugnata incida, sia direttamente che indirettamente, su una finanza regionale già gravemente compromessa dalla circostanza che al bilancio regionale affluisce solo una ridotta parte del gettito tributario riscosso o meglio maturato (*cf.* art. 2, comma 1, delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251) in Sicilia e ciò si evince anche dai contenuti delle precedenti leggi di bilancio che si sono negli anni susseguite.


In particolare il comma 528 modifica la previsione del comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che a sua volta modifica il comma 400 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a sua volta modificativo della previsione del comma 2 dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il comma 400 della legge di stabilità 2015 fa riferimento ai seguenti contributi a carico delle regioni:

contributo di cui all'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (sent. 19 del 2015);

contributo previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (sent. n. 82 del 2015) e successive modificazioni contenute nei decreti-legge n. 1/2012 (sent. n. 65 del 2015 illegittimità costituzionale dell'art. 35, commi 4 e 5) e n. 16/2012 (sent. n. 97 del 2013 illegittimità costituzionale del comma 2, dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;

contributo previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (sent. n. 77 del 2015);



contributo previsto dal comma 499, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (sent. n. 238 del 2015);

contributo previsto dall'art. 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 24 giugno 2014, con modificazioni (sent. n. 40/2016).

Le norme di riferimento dei contributi sopra elencati sono state oggetto di impugnativa da parte della Regione siciliana innanzi alla Corte costituzionale.

L'odierno comma 528 prevede un ulteriore contributo alla finanza pubblica da parte delle Autonomie speciali che segue quello previsto dalle disposizioni citate che, a partire dal decreto-legge n. 201 del 2011, si sono susseguite in materia e grava ulteriormente sul bilancio della Regione siciliana impedendole lo svolgimento delle proprie funzioni indispensabili.

Quanto sopra premesso in fatto si formulano le seguenti doglianze.

DIRITTO

I. Art. 1, comma 528, per violazione degli artt. 81, ultimo comma e 97, primo comma della Costituzione (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), in quanto ridondano ai fini della lesione dei parametri statutori di cui agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1, delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965) per la limitazione che ne deriva alla potestà amministrativa regionale sancita dall'art. 20 dello Statuto, segnatamente negli ambiti attribuiti nelle materie di cui agli artt. 14, 15, 17, nonché all'autonomia di spesa come sancita dall'art. 36 dello Statuto e 2, comma 1 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251.

Con il motivo in rubrica si censura il comma su indicato sotto molteplici ragioni.


In primo luogo è evidente la lesione dell'art. 81, ultimo comma e 97 primo comma della Costituzione (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni) in quanto non viene prevista alcuna specifica destinazione in ordine al contributo che la Regione è tenuta a versare anche per l'anno 2020.

Ed invero la previsione di un ulteriore contributo in favore dello Stato disposto a carico di questa Regione mediante generico riferimento ai risparmi di spesa da questa effettuati da concordarsi annualmente entro il 31 gennaio non è idonea ad assicurare la copertura finanziaria richiesta dalla disposizione dell'art. 81, ultimo comma della Costituzione considerato anche che non vengono individuati specificatamente i capitoli di spesa della Regione sui quali effettuare i risparmi né quelli di entrata del bilancio dello Stato sui quali i detti risparmi di spesa della Regione devono confluire.

La disposizione censurata, pertanto, omettendo tali individuazioni viola gli artt. 81, ultimo comma e 97, primo comma della Costituzione (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni) e ciò ridonda sulla lesione dei parametri statutori rubricati in quanto, sottraendo ulteriormente e genericamente somme al bilancio regionale mediante la tecnica delle riduzioni di spesa da operarsi sui vari settori amministrativi istituzionali della Regione e da riversare allo Stato senza specifica destinazione, si incide pesantemente sul coacervo delle funzioni della Regione stessa come individuate dalle relative competenze legislative. Infatti i detti risparmi, malgrado effettuati dalla Regione negli ambiti di funzioni di propria competenza, non restano nella disponibilità della detta Regione ma vanno obbligatoriamente versati nelle casse dello Stato con conseguente lesione dei parametri su evocati. L'evidente lesione economica provocata dalla manovra di bilancio attuata dal comma in commento refluisce anche sulle entrate tributarie della Regione — come individuate dall'art. 2, comma 1 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965).

Su detto gettito, già ridotto in forza delle modifiche disposte con il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, va, infatti, a gravare il risparmio imposto alla Regione e genericamente destinato al bilancio dello Stato.

La genericità della destinazione del contributo, in particolare, si profila lesiva del citato art. 2, comma 1 delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251 recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Pre-



sidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965) laddove ribadisce (lettera *b*) l'eccezione alla spettanza alla Regione dei dieci decimi di tutte le entrate tributarie riscosse nell'ambito del suo territorio soltanto per le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate dalle leggi medesime.

Nel caso in esame non sussistono i requisiti in discorso poiché la previsione del contributo non incide su nuove entrate tributarie e, in particolare, è palese l'assenza del requisito della specifica finalità della destinazione dello stesso conformemente a quanto ritenuto da codesta Corte (*cf.* da ultimo sentenza n. 246/2015) la quale ha precisato che «non si riscontra la specifica destinazione per finalità contingenti o continuative dello Stato» in quanto tale destinazione «non può considerarsi specifica».

In ordine alla lesione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni) valgono le medesime considerazioni in quanto le ulteriori, forzate riduzioni di spesa incidono pesantemente sull'organizzazione amministrativa della Regione con le conseguenti refluenze sull'art. 20 dello Statuto.

Ne deriva una pesantissima riduzione delle possibilità di questa Regione di erogare servizi anche in settori di primaria importanza per i quali esercita competenza legislativa sia esclusiva che concorrente con le connesse funzioni amministrative.

Tra l'altro le dette riduzioni incidono anche su ambiti relativi a diritti fondamentali dei cittadini la cui affermazione e tutela è garantita dalle disponibilità economiche della Regione che effettua i relativi interventi in base alle proprie disponibilità nei vari settori di competenza quali istruzione, assistenza sociale ecc. (sent. n. 275/2016). In proposito la giurisprudenza della Corte con la ricordata sentenza in materia di disabilità ha affermato che «nella materia finanziaria non esiste “un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi”. Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione “non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali”, cosicché “non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale” (sent. n. 260 del 1990)».

E, pertanto, il canone ermeneutico da impiegare anche in siffatti ambiti «relativi a diritti fondamentali tutelati dall'esercizio di attività legislativa e amministrativa cui è preposta questa Regione è essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela (sent. n. 215 del 1987).

La lesione delle citate disposizioni costituzionali ridonda sulla violazione dei parametri statuari su evocati incidendo pesantemente sulle prerogative legislative ex artt. 14, 15 e 17 e amministrative (art. 20) di questa Regione e violando anche l'autonomia finanziaria della stessa con la sottrazione di somme che, malgrado risparmiate dalla Regione per essere destinate all'esercizio di proprie funzioni istituzionali, vanno ad impinguare le casse dello Stato.

Ed ancora in proposito va osservato che, seppure le pubbliche amministrazioni debbano concorrere all'equilibrio finanziario del bilancio dello Stato ed alla sostenibilità del debito pubblico tale obiettivo, perseguito con la tecnica annualmente adottata dal legislatore statale, mette in crisi il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale viola pertanto gli artt. 81, ultimo comma e 97, primo comma della Costituzione nonché, prevedendosene l'applicabilità a prescindere dalle necessarie norme di attuazione, anche l'art. 43 dello Statuto.

II. Violazione dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, sul coordinamento della finanza pubblica

Il censurato comma 528 dispone, con una tecnica legislativa elusiva del principio di transitorietà, l'«estensione del termine triennale di durata del concorso da parte del legislatore».

In proposito si osserva che questa difesa ben conosce la giurisprudenza con la quale Codesta corte ne ha ritenuto la legittimità ed ha precisato che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l'altro, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente (*ex multis*, tra le più recenti, sentenze n. 65 del 2016, n. 218 e n. 189 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2014, n. 236 e n. 229 del 2013, n. 217, n. 193 e n. 148 del 2012, n. 182 del 2011).

Tuttavia, malgrado le suindicate pronunce favorevoli a tale estensione, è il caso di evidenziare come codesta Corte abbia segnalato che «il costante ricorso alla tecnica normativa dell'estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre, mediante aggiunta di un'ulteriore annualità a quelle originariamente previste, finisce per porsi in contrasto con il canone della transitorietà, se indefinitamente ripetuto».



È proprio il caso dell'ulteriore estensione effettuata con il comma in esame ed in seguito alle precedenti estensioni dei termini triennali di contributo come precisati dalle disposizioni che si riportano.

Infatti la disposizione del comma 528 modifica, vanificandola la previsione di concorso triennale sancita dal comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che a sua volta modifica il comma 400 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a sua volta modificativo della previsione del comma 2, dell'art. 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il comma 400 della legge di stabilità 2015 fa riferimento ai seguenti contributi a carico delle regioni:

contributo di cui all'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (sent. n. 19 del 2015);

contributo previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (sent. n. 82 del 2015) e successive modificazioni, contenute nei decreti-legge n. 1/2012 (sent. n. 65 del 2015 illegittimità costituzionale dell'art. 35, commi 4 e 5) e n. 16/2012 (sent. n. 97 del 2013 illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;

contributo previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (sent. n. 77 del 2015);

contributo previsto dal comma 499, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (sent. n. 238 del 2015);

contributo previsto dall'art. 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 24 giugno 2014, con modificazioni (sent. n. 40/2016).

È evidente che il continuo ricorso a tale tecnica normativa presta al canone della transitorietà un ossequio solo formale, in assenza di plausibili e riconoscibili ragioni che impediscano in concreto al legislatore di ridefinire e rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti sopravvenuti nella situazione economica del Paese. Nella fattispecie in esame la lesione è vieppiù macroscopica laddove si consideri che il periodo triennale di contribuzione in questione, già previsto dal comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è portato ad un quadriennio e dunque non coincide con la durata pluriennale del bilancio per il triennio 2017-2019 come individuata dalla stessa legge n. 232/2016 e dalle precedenti leggi di bilancio.

È dunque evidente la violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, per l'aspetto relativo al coordinamento della finanza pubblica considerato che, in ordine alle manovre di contenimento della spesa pubblica a carico delle Regioni, delle Province e dei Comuni, è stata sancita l'obbligatorietà del limite temporale massimo di durata in un triennio. In tali fattispecie codesta Corte non ha mancato di precisare che la tecnica normativa di prevedere un termine triennale alle riduzioni di spesa, per poi estenderlo, con successivi interventi normativi, ad annualità ulteriori, violerebbe non solo l'art. 117, terzo comma, Cost., sul coordinamento della finanza pubblica, ma anche l'art. 119 Cost., sull'autonomia di spesa della Regione.

III. Violazione dell'articolo 119, primo, secondo, terzo, quarto e ultimo comma della Costituzione, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001


Sussiste anche la violazione dell'art. 119, primo, secondo, terzo, quarto e ultimo comma della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 articolo quest'ultimo invocabile anch'esso dalla Regione in virtù della clausola di maggior favore recata dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ciò in quanto la previsione contenuta nel comma impugnato pregiudica la capacità della Regione di gestire responsabilmente le risorse economiche di cui dispone, incrina il principio di responsabilità finanziaria e impedisce alla stessa di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuitele.

Sotto altro profilo sussiste pure la violazione del medesimo parametro quanto alla previsione del passaggio di risorse dal bilancio regionale a quello statale (senza alcuna prescrizione sulla destinazione che lo Stato deve imprimere a tali risorse, salvo il generico riferimento al vincolo di acquisizione delle risorse da parte dello Stato), con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria di spesa e capovolgimento dei «meccanismi di compartecipazione e di trasferimento di risorse dallo Stato alla periferia» (art. 119, primo, secondo e terzo comma) (sent. n. 205/2016) e ciò in violazione dell'art. 119 Cost. per il profilo relativo all'obbligo di garantire l'equilibrio dei propri bilanci.

IV. Violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione.

La previsione del passaggio di risorse dal bilancio regionale a quello statale mediante generico riferimento ai risparmi di spesa da concordarsi annualmente entro il 31 gennaio non è sufficiente a sancire il rispetto del principio di leale collaborazione in quanto difetta il necessario accordo riguardo alla destinazione ai capitoli del bilancio dello Stato sui quali i risparmi di spesa della Regione devono confluire.



V. Violazione dei parametri statutarî di cui agli articoli 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1, delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965) nonché dell'art. 43 dello Statuto

Come già prospettato al motivo I la lesione degli artt. 81, ultimo comma e 97, primo comma, ridonda ai fini della violazione dei parametri statutarî rubricati i quali risultano anche autonomamente violati.

Infatti gli oneri economici imposti alla Regione in termini di risparmio di spesa sul quale far gravare il contributo previsto dal comma 528 ledono gli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1, lettera b) delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251.

È di tutta evidenza la conseguente riduzione delle risorse, in termini di risparmio di spesa, delle quali la Regione dispone per far fronte alle funzioni amministrative nelle materie in cui ha competenza legislativa esclusiva e concorrente.

Ne deriva, inoltre, la violazione degli artt. 36 dello Statuto e 2, comma 1, lettera b) delle norme di attuazione in materia finanziaria nel nuovo testo per le refluenze negative sul bilancio delle Regione.

Infine è violato anche l'art. 43 dello Statuto stesso per le refluenze che la previsione in esame provoca in ambito finanziario.

Per quanto sopra esposto e per quanto si fa riserva di ulteriormente dedurre si chiede che

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale ritenere e dichiarare.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» per violazione dei seguenti parametri:

I. Violazione degli artt. 81, ultimo comma e 97, primo comma, della Costituzione (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), in quanto ridondano ai fini della lesione dei parametri statutarî di cui agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965) per la limitazione che ne deriva alla potestà amministrativa regionale sancita dall'art. 20 dello Statuto, segnatamente negli ambiti attribuiti nelle materie di cui agli artt. 14, 15, 17 nonché all'autonomia di spesa come sancita dall'art. 36 dello Statuto e 2, comma 1, delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251.

II. Violazione dell'art. 117, comma terzo della Costituzione, sul coordinamento della finanza pubblica.

III. Violazione dell'art. 119, primo, secondo, terzo, quarto e ultimo comma della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

IV. Violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione.

V. Violazione dei parametri statutarî di cui agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1, delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965) nonché dell'art. 43 dello Statuto.

Si acclude copia della delibera di Giunta di autorizzazione a ricorrere.

Palermo - Roma, 16 febbraio 2017

Avv. Beatrice FIANDACA - Avv. Antonio LAZZARA



N. 26

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2017
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Lombardia - Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine.

- Legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34 (“Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017”), art. 10, che inserisce l’articolo 5-bis nella legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).

Sanità pubblica - Norme della Regione Lombardia - Partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - Adozione, da parte della Giunta regionale, di misure dirette all’ampliamento delle esenzioni ovvero alla rimodulazione in riduzione del ticket sanitario aggiuntivo.

- Legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34 (“Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017”), art. 19, comma 2.

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex-lege* dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

Contro la Regione Lombardia, in persona del presidente in carica, con sede a Milano, piazza Città di Lombardia, 1 per la declaratoria della illegittimità costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 23 febbraio 2017, degli articoli 10 e 19, comma 2, della legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2016;

PREMESSA

In data 30 dicembre 2016, sul n. 52 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, è stata pubblicata la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34, intitolata «Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017».

Come risulta dal titolo e dal richiamo all’art. 9-ter della legge regionale n. 34/1978, la legge contiene disposizioni collegate alla legge di stabilità (legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35) e a quella di bilancio (legge regionale 29 dicembre 2016, n. 36) della Regione Lombardia (entrambe in Bollettino ufficiale regionale Lombardia - Supplemento - n. 52 del 31 dicembre 2016).


In particolare, le norme indicate in epigrafe contrastano, rispettivamente, con l’obbligo di copertura finanziaria delle spese - l’art. 10 - ovvero eccedono le competenze regionali invadendo quelle statali - l’art. 19, comma 2 —: esse sono pertanto violative di previsioni costituzionali e vengono perciò impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinché ne sia dichiarata l’illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

A) L’art. 10 della legge regionale Lombardia n. 34/2016.

L’art. 10 della legge regionale n. 34/2016 interviene sulla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 - intitolata «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani» — inserendo, dopo l’art. 5, l’art. 5-bis - rubricato «Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine».

La disposizione prevede, al comma 1, l’istituzione di un «fondo regionale territoriale per lo sviluppo dei territori montani, destinato al finanziamento di progetti di intervento in aree geograficamente contigue nei territori montani per favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità, nonché per agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani.».



Il comma 2 stabilisce poi che «La Regione individua e finanzia, tramite le risorse del fondo di cui al comma 1, progetti sovracomunali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, condivise con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, al fine di contrastare l'isolamento e l'abbandono dei territori montani, favorendo la sinergia di risorse tra enti pubblici e soggetti privati».

I commi 6 e 7 della norma all'esame prevedono, in particolare, le modalità di finanziamento del fondo e quelle di copertura della spesa relativa.

Quanto alle prime, il comma 6 stabilisce che «Per il fondo di cui al comma 1 sono stanziati € 3.000.000,00 per il 2017, 3.000.000,00 per il 2018 e 3.000.000,00 per il 2019, allocati alla missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019»

Quanto alle seconde, il comma 7 prevede invece che «Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal comma 6 si fa fronte per il 2017 con la riduzione rispettivamente di € 2.000.000,00 della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» e di € 1.000.000,00 della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 (Altri fondi) - Titolo 2 «Spese in conto capitale», per il 2018 e 11 2019 con la corrispondente riduzione di euro 3.000.000,00 della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019» (enfasi aggiunta).

Senonché, gli oneri derivanti dalla disposizione in esame per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 - pari a complessivi 3 milioni di euro - non trovano idonea copertura finanziaria nel bilancio di previsione autorizzatorio 2017-2019.

Sotto questo profilo, la norma si pone dunque in contrasto con il precetto e l'obbligo di cui all'art. 81, comma 3, della Costituzione e per tale motivo risulta costituzionalmente illegittima.

B) *L'art. 19, comma 2, della legge regionale Lombardia n. 34/2016.*

L'art. 19 della legge regionale n. 34/2016 prevede «Interventi relativi al ticket sanitario aggiuntivo».

Il comma 1 stabilisce che «La Regione promuove, con particolare riguardo alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, politiche di razionalizzazione e di efficientamento della spesa sanitaria che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007»), consentano una rimodulazione del ticket sanitario aggiuntivo reintrodotta dall'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Il successivo comma 2 dispone invece che «Al fine di assicurare, entro il prossimo triennio, la riduzione di almeno il 50 per cento del ticket sanitario aggiuntivo, la Giunta regionale adotta, nel rispetto della normativa statale in materia di compartecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità, le opportune misure dirette all'ampliamento delle esenzioni ovvero alla rimodulazione in riduzione della stesso. Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario è assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale.»


La norma, al comma 1, prevede dunque la rimodulazione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (c.d. ticket sanitario aggiuntivo) - pari a 10 euro a ricetta - stabilita dall'art. 1, comma 796, lett. p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) nel rispetto, peraltro, delle disposizioni previste dalla successiva lett. p-bis), punto 1), della stessa legge statale n. 296/2006.

La disposizione richiamata prevede, per quanto qui interessa, che per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al primo periodo della lett. p) del comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 le regioni, «anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:

1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza».

La disposizione fissa, com'è evidente, un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica che, come tale, costituisce limite alla potestà legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost..



Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale all'esame dispone invece che la Giunta regionale adotti, «nel rispetto della normativa statale in materia di compartecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali ed entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, misure dirette all'ampliamento delle esenzioni ovvero alla rimodulazione in riduzione del suddetto ticket sanitario aggiuntivo al fine di assicurare, entro il prossimo triennio, la riduzione di almeno il 50 per cento dello stesso ticket; precisando che «Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario è assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento delle spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale».

La disposizione è perciò intimamente contraddittoria nella misura in cui, da un lato, predica il «rispetto della normativa statale in materia di con: partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali» - rispetto subito prima prescritto, con norma dall'evidente carattere programmatico, anche dal comma 1 dello stesso art. 19 attraverso il puntuale richiamo dell'art. 1, comma 796, lett. p-bis), punto 1) della legge n. 296/2006 - e, dall'altro, quella normativa viola prevedendo che le misure di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale alternative all'integrale applicazione del ticket sanitario aggiuntivo siano subordinate alla sola e semplice adozione di «azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale» anziché «alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005» prescritta dalla normativa nazionale.

Ma, così disponendo, il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale lombarda viola il principio fondamentale stabilito dal legislatore statale con l'art. 1, comma 796, lett. p-bis), punto 1) della legge n. 296/2006 posto che dà mandato alla Giunta regionale di procedere alla riduzione del ticket sanitario aggiuntivo nazionale senza adottare misure alternative di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie - ma prescrivendo solo generiche azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale - e senza acquisire la certificazione di equivalenza ai fini del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

E tale violazione appare ancor più grave - e, per certi versi, pure inspiegabile — ove si consideri che in passato la Regione Lombardia aveva già disposto una rimodulazione del ticket sanitario aggiuntivo nazionale rispettando puntualmente tutte le prescrizioni imposte dal pluricitato art. 1, comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge n. 296 del 2006 (vedasi verbale del tavolo di verifica degli adempimenti del 28 luglio 2011).

Alla stregua delle considerazioni che precedono può dunque concludersi che l'art. 19, comma 2, della legge regionale Lombardia n. 34/2016, violando principio fondamentale stabilito da legge dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, è costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione che allo Stato riserva la determinazione dei principi fondamentali in materia.

P. Q. M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, gli articoli 10 e 19, comma 2, della legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:


1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 23 febbraio 2017, della determinazione di impugnare la legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2016.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 27 febbraio 2017

Il Vice Avvocato Generale dello Stato: MARIANI



n. 55

*Ordinanza del 18 luglio 2016 della Corte d'appello di Venezia
sul ricorso poposto da Z. J. contro S. L.*

Processo civile - Impugnazione per revocazione - Casi di revocazione - Ipotesi in cui la revocazione si renda necessaria per consentire il riesame del merito della sentenza per uniformarsi alle statuizioni della Corte europea dei diritti dell'uomo - Mancata previsione.

– Codice di procedura civile, artt. 395 e 396.

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE PER I MINORENNI

composta dai signori magistrati:

dott. Maurizio Gionfrida - Presidente rel.;

dott. Lorenzo Miazzi - consigliere;

dott. Vincenzo Santoro - consigliere;

cons. on. Graziella Carli - esperto;

cons. on. Stefano Coletta - esperto;

nella causa promossa con ricorso depositato il 16 ottobre 2015 da J. Z. - proc. avv. —, appellante, con l'intervento dell'avv. L. S. tutore del minore Z. T. A., con l'intervento del Procuratore generale.

Causa rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.

Per l'appellante:

voglia questa ecc.ma Corte d'appello per i minorenni:

in via principale, qualora a ciò non osti il giudicato interno, prendere contatti con i genitori adottivi e con i servizi sociali affinché si valuti quali possano essere le forme di attuazione della sentenza della Corte europea (k ripresa dei contatti o lo scambio di lettere o ancora il semplice invio di notizie), valutando quelle che risultino rispettose del superiore interesse del minore e non pregiudizievoli per la serenità di A.;

in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui questa ecc.ma Corte d'appello ritenesse inaccoglibile quanto richiesto in via principale, che la medesima Corte voglia sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 395 codice di procedura civile nella parte in cui non prevede, tra i casi in cui è ammessa la revocazione della sentenza passata in giudicato, anche quello in cui tale revocazione risulti lo strumento per attuare una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia rilevato la contrarietà della sentenza di cui è chiesta la revocazione con la Convenzione europea in materia di diritti dell'uomo.

Per il tutore:

voglia la Corte accogliere le conclusioni svolte dalla ricorrente, disponendo in parziale modifica della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità la revoca dell'interruzione dei rapporti della madre, sig.ra Z. J. con il figlio A. , disponendo le modalità opportune al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel procedimento Z. e. Italia del 21 gennaio 2014, divenuta definitiva.

Voglia la Corte dare incarico ai sevizi competenti per il territorio in cui vive minore di provvedere ad un progetto di recupero graduale della relazione madre-figlio attraverso la ripresa dei contatti (a partire dall'invio di notizie, scambi di missive, incontri concordati...) nel rispetto delle esigenze del minore e in accordo con la stessa famiglia.

Ove ritenuto più opportuno e maggiormente tutelante per il minore, disporsi CTU al fine di provvedere all'ascolto del minore, all'accertamento della situazione di vita dello stesso e delle relazioni familiari, e indicare il progetto graduale per il recupero della relazione di A. con la madre naturale.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Il Tribunale per minorenni di Venezia, a conclusione di un procedimento radicato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 9 della legge n. 184 del 1983 a favore del minore Z. T. A. , nato a ... il ..., sul rilievo dell'assenza di notizie del padre e della carenza nell'accudimento da parte della madre, J. Z. con sentenza n. 98/2007 del 19 febbraio 2010 dichiarava lo stato di adottabilità del minore Z. T. A. disponendo l'interruzione dei rapporti tra il minore e la madre e nominando un tutore.



Avverso tale sentenza proponeva appello la madre J. Z. sostenendo che non sussistevano i presupposti dell'art. 15 della legge n. 184 del 1983 per la pronuncia della dichiarazione di adottabilità. Lamentava inoltre che Tribunale non avesse valutato la possibilità di dar luogo ad una adozione non legittimante, in applicazione dell'art. 44 della legge, che avrebbe consentito il mantenimento di rapporto con la madre naturale; denunciava sotto tale profilo la violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte d'appello di Venezia con sentenza n. 126/2010 in data 19 novembre 2010, depositata il 13 dicembre 2010, dava atto che nelle conclusioni l'appellante e il tutore avevano chiesto fosse disposto lo stato di adottabilità e osservava che nell'ordinamento giuridico non era rinvenibile positivamente una disposizione che consentisse di disporre l'adozione «mite» sollecitata dall'appellante; confermava pertanto impugnata sentenza del Tribunale.


Ritenendo la decisione lesiva dei diritti garantiti dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali la signora J. Z. ha adito la Corte europea dei diritti dell'uomo che con sentenza resa il 21 gennaio 2014, divenuta definitiva il 2 giugno 2014, ha ritenuto sussistente la violazione condannando lo Stato italiano a versare alla ricorrente l'indennizzo di € 40.000,00 per il danno morale oltre alle spese. Nell'occasione la Corte di Strasburgo ha ritenuto che, a salvaguardia del rispetto della vita familiare da ingerenze non giustificate, garantito dall'art. 8 della Convenzione, nel caso in esame le Autorità italiane avrebbero dovuto adottare misure concrete per permettere al minore di vivere con la madre prima di disporre il suo affidamento e avviare una procedura di adottabilità, occorrendo preservare per quanto possibile il legame tra il minore e la ricorrente al fine di favorirne lo sviluppo.

Su tali premesse, la signora J. Z. al fine di conseguire la completa esecuzione della decisione della Corte EDU, e conseguentemente la riforma della sentenza che ha pronunciato la dichiarazione di adottabilità con interruzione dei rapporti con la madre, ha adito questa Corte con ricorso depositato in data 16 ottobre 2015 chiedendo sia ritenuta ammissibile e accolta la revocazione, ex art. 395 c.p.c., della sentenza emessa da questa stessa Corte in data 19 novembre 2010. In via principale ha chiesto che siano presi contatti con i genitori adottivi e con i servizi sociali perché si valutino quali possano essere le forme di attuazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel rispetto dell'interesse del minore. In via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse ritenuta ostativa alla revocazione la formulazione dell'art. 395 codice di procedura civile, ha sollevato la questione incidentale di legittimità costituzionale della stessa disposizione, nella parte in cui non prevede tra i casi di revocazione anche quello in cui tale rimedio sia imposto dalla necessità di dare attuazione ad una sentenza della Corte Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione della Repubblica.

Si è costituito il tutore aderendo alle richieste della ricorrente e chiedendo che i Servizi sociali competenti siano incaricati di predisporre un progetto di recupero della relazione madre-figlio.

Osserva questa Corte che la ricorrente propone una impugnazione riconducibile, in via di interpretazione ovvero a seguito del proposto incidente di legittimità costituzionale della norma, alla revocazione di cui all'art. 395 c.p.c.. L'ipotesi di revocazione sostenuta dalla ricorrente riguarda la sopravvenienza al giudicato, formatosi a seguito della richiamata sentenza di questa Corte del 19 novembre 2010, della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo resa il 21 gennaio 2014, divenuta definitiva il 2 giugno 2014, che ha disposto in maniera difforme e della quale si chiede l'esecuzione. Trattasi quindi di revocazione straordinaria, per fatti successivi al giudicato, la cui ammissibilità rimane comunque soggetta al rispetto del termine generale di trenta giorni di cui all'art. 325 codice di procedura civile, di generale applicazione ad ogni ipotesi di impugnazione ove non diversamente previsto dalla legge (*cf.* Cassazione Sez. U. sentenza n. 4876 del 3 maggio 1991), decorrente dalla data della conoscenza dell'evento considerato come causa della revocazione, in applicazione dei criteri enunciati dal primo comma dell'art. 326 codice di procedura civile con riguardo alle cause sopravvenute integranti un mezzo di impugnazione straordinaria.

L'appellante precisa che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva in data il 2 giugno 2014, ma giustifica il ritardo dell'impugnazione in revocazione proposta soltanto in data 16 ottobre 2015, con deposito del ricorso in esame, invocando il legittimo affidamento della ricorrente all'ottemperanza alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte del Governo italiano. Deduce e documentata di avere in data 3 marzo 2015 inoltrato al Comitato dei Ministri comunicazione con richiesta di individuazione delle modalità di corretta attuazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, rilevando di aver appreso solo nel settembre 2015 che il Governo italiano con comunicazione al Comitato dei Ministri in data 12 maggio 2015 si era opposto alla richiesta evidenziando che l'interessata non aveva presentato alcun ricorso per l'attuazione della decisione (*cf.* comunicazione doc. 10 ricorrente, che si riporta nel testo tradotto «Alla luce di quanto sopra, la richiesta del ricorrente di portare il caso in questione alla Corte europea in virtù dell'art. 46, § 4 della Convenzione deve essere respinto, in quanto cade completamente fuori del campo di applicazione di tale regola»). Questa Corte ritiene che le circostanze esposte e documentate evidenziano come la ricorrente non possa comunque essere considerata decaduta dall'impugnazione non essendo immediatamente percepibile la necessità di esperire prontamente il rimedio particolare dell'impugnazione in



revocazione ex art. 395 codice di procedura civile, come proposta. Ricorrono peraltro ragioni che escludono l'impugnabilità alla parte di una eventuale decadenza, tali da giustificare la rimessione in termini ex art. 153, comma II, c.p.c.

Ritiene il Collegio che la proponibilità della peculiare ipotesi di revocazione formulata dalla ricorrente, riconducibile all'ipotesi di sopravvenienza al giudicato di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla stessa questione che comporti il vincolo dello Stato italiano alla reintegra della violazione e alla revisione degli effetti della statuizione ritenuta illegittima, non trovi alcuna previsione tra i casi di revisione regolati dall'art. 395 codice di procedura civile, né appare possibile una interpretazione estensiva o analogica che renda la disposizione compatibile con la necessaria osservanza della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, presidiata dalla copertura costituzionale dell'art. 117 Cost; sicché appare rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, perché solo da una eventuale pronuncia additiva della Corte costituzionale potrebbe discendere la proponibilità dell'impugnazione.

La questione non appare inoltre manifestamente infondata.

Nella motivazione della sentenza n. 113/2011, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 codice di procedura penale nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di consentire la riapertura del processo per conformarsi ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte costituzionale ha valorizzato quale norma interposta l'art. 46 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui impegna gli Stati contraenti a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea, richiamando la giurisprudenza della stessa Corte europea dei diritti dell'uomo che assicura ai soggetti che abbiano subito le violazioni, oltre alle misure risarcitorie, l'adozione di misure individuali che valgano ad assicurare la «*restitutio in integrum*».

Nel caso in esame la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato la violazione dell'art. 8 della Convenzione, implicante il «diritto per un genitore a misure idonee a riunirlo al figlio e l'obbligo per le autorità nazionali di adottarle», ponendo in discussione la necessità di procedere con una adozione legittimante e ritenendo che non siano state messe in atto misure volte a preservare il legame familiare tra la ricorrente e il figlio e a favorirne lo sviluppo, definendo ingiustificata la soppressione del legame di filiazione materna tra la ricorrente e il figlio.

Da ciò consegue che la necessaria esecuzione ed attuazione della pronuncia postula, come unico strumento, il riesame nel merito della questione già definita con sentenza passata in giudicato. La mancata previsione nella elencazione tassativa tra le ipotesi di revocazione di cui all'art. 395 codice di procedura civile del conflitto del giudicato con effetti vincolanti esterni della statuizione della Corte europea dei diritti dell'uomo appare in contrasto con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quindi con il dettato costituzionale dell'art. 117.

La questione di legittimità va inoltre estesa al disposto dell'art. 396 codice di procedura civile che completa la disciplina del mezzo straordinario di impugnazione.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 Costituzione della Repubblica, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 395, 396 codice di procedura civile, nella parte in cui, non prevedono tra i casi di revocazione l'ipotesi in cui la revocazione si renda necessaria per consentire il riesame del merito della sentenza impugnata per la necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione della Repubblica.


Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso.

Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, 15 luglio 2016

Il Presidente estensore: GIONFRIDA

17C00096



n. 56

*Ordinanza del 22 luglio 2016 del Tribunale di Lecce
sul ricorso proposto da Serio Roberto*

Processo penale - Sostituto del difensore - Previsione che il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore - Attribuzione al difensore sostituto, in base all'interpretazione giurisprudenziale costituente diritto vivente, anche del diritto alla liquidazione erariale del proprio compenso.

– Codice di procedura penale, art. 102, comma 2.

TRIBUNALE DI LECCE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SEZIONE II

Il Giudice dott. Fabrizio Malagnino, decidendo in Camera di consiglio,

Letta l'istanza depositata in data 1° giugno 2016 (trasmessa a questo Giudice in data 18 luglio 2016) dall'avv. Roberto Serio, che ha chiesto la liquidazione dei compensi a lui spettanti, ex art. 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, in gran parte quale difensore designato ex art. 97, comma 4 codice di procedura penale come sostituto d'udienza del difensore di fiducia dell'imputato, avv. Massimiliano La Franca, nel processo penale definito con sentenza pronunciata da questa sezione in data 15 gennaio 2015;

Letti gli atti prodotti dal difensore istante;

Ritenuto

Questo Giudice dubita della legittimità costituzionale di una singolare interpretazione fornita all'art. 102, comma 2 codice di procedura penale da attuale consolidata giurisprudenza, a proprio avviso contrastante con il disposto ed i principi di cui all'art. 3 Cost.


Procedendo per gradi:

gli articoli 116 e 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 attribuiscono al difensore d'ufficio (ed al solo difensore d'ufficio, ossia quello nominato ex art. 97 commi 1 - 2 - 3 codice di procedura penale) la facoltà di accedere alla liquidazione erariale delle proprie competenze in determinati casi (impossidenza ed irreperibilità dell'assistito);

consolidato e dominante orientamento giurisprudenziale di legittimità relativo ai predetti articoli 116 e 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002(1) (alimentato anche dalle ordinanze n. 8/2005, n. 176/2006 e n. 201/2015 di codesta Corte), ritiene che, pur in assenza di specifiche indicazioni normative sul punto, anche il mero difensore sostituto ex art. 97 comma 4 codice di procedura penale avrebbe diritto alla liquidazione erariale delle proprie competenze nei casi previsti dai predetti articoli 116 e 117, al pari del vero e proprio difensore d'ufficio (unico espressamente menzionato dalle norme in questione) nominato ai sensi e con le specifiche procedure di cui all'art. 97, commi 1 - 2 - 3 codice di procedura penale;

tale orientamento giurisprudenziale si fonda essenzialmente sulla considerazione che, a norma dell'art. 97, comma 4 codice di procedura penale, al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102, comma 2 dello stesso codice, secondo cui «il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore»: in virtù di

(1) Originato da Cassazione, Sez. IV, del codice civile 10 aprile 2008 (dep. 5 maggio 2008) n. 17721, secondo cui «il sostituto del difensore di fiducia nominato d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 97 comma 4 codice di procedura penale ha diritto alla liquidazione del compenso per l'attività svolta ai sensi degli articoli 116, 117 D.P.R. n. 115 del 2002».



tale richiamo ai diritti ed ai doveri del difensore, quindi, al sostituto ex art. 97, comma 4 codice di procedura penale verrebbe trasmesso dall'art. 102, comma 2 codice di procedura penale il diritto di avanzare pretese economiche nei confronti dello Stato ex articoli 116-117 codice di procedura penale.(2);

quindi, il predetto orientamento giurisprudenziale relativo alla legittimazione del sostituto di cui all'art. 97 comma 4 codice di procedura penale alla liquidazione erariale postula come condizione necessaria e sufficiente alla propria stessa esistenza l'operatività della norma dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale;

senonché, tale norma dell'art. 102, comma 2 codice di procedura penale, per espressa previsione codicistica, si applica a due categorie di difensori sostituti: il sostituto ex art. 97 comma 4 codice di procedura penale (in virtù del succitato richiamo all'art. 102 codice di procedura penale operato dallo stesso art. 97 comma 4 c.p.p.) ed il sostituto con delega ex art. 102 comma 1 codice di procedura penale, ossia proprio il sostituto in relazione al quale tale norma di cui all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale è stata dettata in via immediata e diretta;

orbene, il medesimo orientamento giurisprudenziale qui esposto (che estende l'operatività degli articoli 116 e 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 anche al sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.), mentre sancisce espressamente (come si è appena visto) che la previsione di cui all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale legittima il sostituto ex art. 97 comma 4 codice di procedura penale alla liquidazione erariale di cui agli articoli 116-117 codice di procedura penale, allo stesso tempo sancisce altrettanto espressamente che la medesima previsione di cui all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale non legittima alla medesima liquidazione erariale il sostituto con delega ex art. 102 comma 1 codice di procedura penale: ed invero, *ex multis*, nell'ordinanza Corte costituzionale n. 201/2015, la Consulta ha espressamente affermato che il sostituto con delega ex art. 102 comma 1 codice di procedura penale «interviene su delega del titolare della difesa dell'imputato, per cui il suo diritto a compenso per l'attività svolta inerisce al rapporto con il delegante o, al più, con il cliente medesimo, ma non è certamente riconducibile ad un mandato ex officio che possa giustificare una conseguente liquidazione erariale»;

quindi, l'orientamento giurisprudenziale qui esposto fornisce del qui esaminato art. 102 comma 2 c.p.p. un'interpretazione alquanto contraddittoria, incoerente ed irragionevole, in quanto, secondo la predetta interpretazione, l'art. 102 comma 2 codice di procedura penale, benché disciplinante lo status di due categorie di difensori sostituti (quello ex art. 97 comma 4 codice di procedura penale e quello ex art. 102 comma 1 c.p.p.), opererebbe in concreto solo per una di tali categorie (il sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.) e non per l'altra (il sostituto ex art. 102 comma 1 c.p.p.), poiché, appunto, conferirebbe legittimazione alla liquidazione erariale ad una sola di tali categorie (il sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.) e non all'altra (il sostituto ex art. 102 comma 1 c.p.p.), la quale ultima, peraltro e paradossalmente, è proprio la categoria nei cui confronti l'art. 102 codice di procedura penale nella sua interezza è destinato ad operare ab origine ed in via primaria.

Tale essendo la dominante interpretazione giurisprudenziale dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale, questo Giudice ne censura la manifesta irragionevolezza e denuncia l'illegittimità costituzionale del predetto articolo nella parte in cui esso, secondo la succitata interpretazione, assume un determinato significato se riferito ad un soggetto (il sostituto di cui all'art. 97 comma 4 codice di procedura penale, considerato legittimato ad esercitare il diritto alla liquidazione erariale ex art. 102 comma 2 c.p.p.) e ne assume uno diametralmente opposto se riferito ad altro soggetto (il sostituto di cui all'art. 102 comma 1 codice di procedura penale, considerato non legittimato ad esercitare il diritto alla liquidazione erariale ex art. 102 comma 2 codice di procedura penale, pur a parità di esatto ed identico tenore testuale).

In punto di rilevanza, ovviamente la presente questione è pregiudiziale, nell'ambito del qui pendente procedimento di liquidazione, in quanto solo in virtù della summenzionata interpretazione dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale (della cui legittimità costituzionale si dubita) il difensore istante (nella sua veste di sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.) andrebbe ritenuto legittimato ad avanzare la propria richiesta di liquidazione per l'attività svolta come sostituto, dovendo in caso contrario la predetta richiesta dichiararsi inammissibile *in parte qua* da questo Giudice.

(2) Infatti, secondo la citata Cass, Sez. IV, c.c. 10 aprile 2008 (dep. 5 maggio 2008) n. 17721, il fulcro di tale orientamento risiede «nel richiamo fatto dall'art. 97, comma 4 all'applicabilità dell'art. 102 codice di procedura penale laddove si attribuiscono al sostituto (e quindi anche a quello nominato dal giudice) gli stessi diritti del difensore e quindi anche quello di essere retribuito per l'attività svolta. Del resto è proprio il richiamo all'art. 102 contenuto nell'art. 97, comma 4 che ha consentito alla Corte costituzionale, in ben due occasioni (ordinanze n. 8 del 2005 e n. 176 del 2006) di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 115, articoli 116 e 117 proprio in relazione all'asserita mancanza di previsione della retribuzione del difensore nominato ai sensi del più volte ricordato art. 97, comma 4». Ed appunto, segnatamente, secondo la citata Corte costituzionale n. 176 del 2006, «ai sensi dell'art. 97, quarto comma, codice di procedura penale, al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102 dello stesso codice, secondo cui il "sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore" (ordinanza n. 8 del 2005) e, quindi, anche al primo si applica la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato».



OSSERVA

La suddescritta interpretazione dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale (nel senso di consentire al sostituto di cui all'art. 97 comma 4 codice di procedura penale l'esercizio del diritto alla liquidazione erariale), della cui conformità a Costituzione si dubita, appare manifestamente irragionevole nelle sue premesse e nei suoi effetti.

Ed invero, la previsione di cui all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale ha un testo molto semplice e chiaro: «il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore».

Orbene, ove la si voglia intendere (come fa l'interpretazione qui criticata) come riferita anche alle pretese economiche del difensore e, quindi, al suo diritto ad essere retribuito (anche dallo Stato), allora questo diritto, per espressa ed ineludibile previsione dello stesso art. 102 comma 2 codice di procedura penale, oltre che per logica, deve ritenersi spettare a tutti i soggetti menzionati dalla previsione *de qua*.

Ed allora, questo diritto economico dovrebbe ritenersi spettare al sostituto con delega ex art. 102 comma 1 codice di procedura penale, ossia, appunto, il soggetto menzionato in via diretta ed immediata dalla previsione *de qua*.

Pertanto, l'interpretazione qui criticata, affermando che il diritto in questione (alla liquidazione erariale), in virtù dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale, spetta al sostituto di cui all'art. 97 comma 4 codice di procedura penale ma non al sostituto di cui all'art. 102 comma 1 codice di procedura penale, si palesa contraria ai più comuni principi di logica e ragionevolezza, in quanto pretende di selezionare — violando la stessa lettera della legge ed il principio di non contraddizione — i soggetti nei cui confronti applicare una determinata previsione (quella di cui all'art. 102 comma 2 c.p.p.), escludendone altri ivi espressamente indicati (il sostituto con delega di cui all'art. 102 comma 1 c.p.p.).

In altre parole, ad avviso di questo Giudice, non si può invocare una norma (nella specie, l'art. 102 comma 2 c.p.p.) per attribuire diritti a determinati soggetti ed al contempo ritenere che la medesima norma sia inidonea a conferire i medesimi diritti ad altri soggetti cui la norma stessa si riferisce.

Una simile lettura della predetta norma è manifestamente irragionevole e, quindi, contraria all'art. 3 Cost., per manifesta violazione del principio di non contraddizione di matrice aristotelica, secondo cui «è impossibile che la stessa cosa, a un tempo, appartenga e non appartenga a una medesima cosa, secondo lo stesso rispetto».(3)

Ed in particolare, non si può invocare la norma dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale per attribuire il diritto alla liquidazione erariale al sostituto di cui all'art. 97 comma 4 codice di procedura penale ed al contempo ritenere che la medesima norma di cui all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale sia inidonea a conferire il medesimo diritto alla liquidazione erariale ad altro sostituto cui la norma stessa si riferisce, ossia il sostituto con delega di cui all'art. 102 comma 1 c.p.p.

Ed è perciò che questo Giudice ritiene una simile lettura della predetta norma manifestamente irragionevole e, quindi, contraria all'art. 3 Cost.

In definitiva, ineludibile punto di partenza ignorato o taciuto dai propugnatori dell'interpretazione qui criticata è che l'art. 102 comma 2 codice di procedura penale detta una disciplina comune a tutti i difensori sostituti, ossia quelli con delega ex art. 102 comma 1 codice di procedura penale (ivi espressamente menzionati) e quelli designati dal Giudice ex art. 97 comma 4 codice di procedura penale (in virtù del richiamo all'art. 102 codice di procedura penale effettuato dal medesimo art. 97 comma 4 c.p.p.): è un dato di fatto obiettivo ed incontrovertibile, frutto di semplice lettura dell'articolato normativo.

Dunque, unica possibile interpretazione dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale conforme a Costituzione, ed ancor prima a logica e ragionevolezza, è leggerlo come recante una disciplina comune a tutti i difensori sostituti cui esso si riferisce (ossia — si ripete — quelli con delega ex art. 102 comma 1 codice di procedura penale e quelli designati dal Giudice ex art. 97 comma 4 c.p.p.), non apparendo affatto ragionevoli o legittime interpretazioni

(3) Aristotele, Metafisica, IV, 1005b 19-20.



alternative dello stesso che — *contra legem* e contraddittoriamente — lo releghino a regolamentare diritti e doveri solo di alcuni sostituti ivi menzionati, e di altri no (pur parimenti da esso contemplati), come l'interpretazione qui criticata.

Ne discende che unica possibile interpretazione dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale conforme a Costituzione è quella che lo ritenga riferito a diritti e doveri di natura esclusivamente processuale e deontologica (e non patrimoniale o economica): solo in riferimento a tali diritti e doveri la posizione del sostituto ex art. 97 comma 4 codice di procedura penale e quella del sostituto con delega ex art. 102 comma 1 codice di procedura penale possono ritenersi effettivamente equivalenti e sovrapponibili e, quindi, solo in riferimento a tali diritti e doveri può ritenersi perfettamente legittima e ragionevole la loro equiparazione normativa sancita dalla previsione dell'art. 97 comma 4 codice di procedura penale secondo cui al sostituto designato dal Giudice ex art. 97 comma 4 codice di procedura penale «si applicano le disposizioni di cui all'art. 102».

Ogni altra interpretazione che — come quella qui criticata — voglia far dire all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale ciò che esso non dice, finisce inevitabilmente (come appena visto) per contraddire se stessa e cadere nell'intrinseca irragionevolezza e, quindi, si palesa per tal motivo costituzionalmente illegittima ex art. 3 Cost.

Quindi, ad avviso di questo Giudice, percorso logico-giuridico necessitato è quello di prendere atto della manifesta irragionevolezza della qui criticata esegesi estensiva dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale e dichiarare l'illegittimità costituzionale dello stesso così come estensivamente interpretato, ossia nella parte in cui contemplerebbe tra i diritti e doveri ivi menzionati anche diritti e doveri di natura patrimoniale ed economica, fra cui il diritto del difensore sostituto alla liquidazione erariale del proprio compenso.

Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice deve chiedere all'adita Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nella parte oggetto di censura nella presente motivazione, per contrasto con l'art. 3 Cost.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 Cost., 1 legge cost. n. 1/1948, 23 legge n. 87/1953 e 1 delibera Corte costituzionale 16 marzo 1956;

Solleva la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., relativa all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale, nella sua comune e dominante interpretazione giurisprudenziale (diritto vivente) secondo cui tra i diritti e doveri ivi menzionati sarebbero ricompresi anche diritti e doveri di natura patrimoniale ed economica, fra cui il diritto del difensore sostituto alla liquidazione erariale del proprio compenso e, pertanto, chiede che l'adita Corte dichiari l'illegittimità costituzionale del predetto articolo in parte qua;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale affinché assuma le determinazioni di propria competenza;


Ordina la sospensione del presente procedimento fino a quando la Corte adita darà comunicazione a questo Giudice della propria decisione sulla prospettata questione;

Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di rito, nonché per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, ai presidenti delle due Camere del Parlamento, al difensore interessato;

Dispone altresì che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale unitamente alla presente ordinanza ed alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953.

Lecce, 18 luglio 2016

Il Giudice: MALAGNINO



n. 57

Ordinanza del 29 novembre 2016 del Tribunale di Milano nel procedimento civile promosso da Compendium S.r.l. contro Micciulli Annamaria

Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione abitativa registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e prorogati negli effetti dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 47 del 2014 - Canone locativo o indennità di occupazione dovuti dai conduttori che, tra la data di entrata in vigore del succitato decreto legislativo e il 16 luglio 2015, hanno versato il c.d. canone sanzionatorio previsto dall'articolo 3, comma 8, dello stesso decreto - Determinazione *ope legis* in misura pari al triplo della rendita catastale dell'immobile nel periodo considerato.

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”), art. 1, comma 59, nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva assunta in data 6 ottobre 2016, letti gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue.

L'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di condanna al pagamento dei canoni ex art. 1587 del codice civile relativi al contratto di locazione datato 1° maggio 2004 intercorso tra la locatrice s.r.l. Compendium e la conduttrice Annamaria Micciulli (per reperire il contratto si veda il doc. n. 1 fascicolo ricorrente s.r.l. Compendium): la conduttrice Annamaria Micciulli ha infatti pagato l'ammontare dei canoni nella misura divisata in contratto sino al 30 giugno del 2011 salvo poi, a seguito della tardiva registrazione del contratto presso i pubblici uffici competenti, essersi autoridotta il canone locativo nella misura del triplo della rendita catastale dell'immobile condotto in locazione avvalendosi del disposto di cui all'art. 3, comma ottavo, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (si veda il doc. n. 2 fascicolo ricorrente s.r.l. Compendium);

L'odierno giudizio è stato preceduto da una precedente causa, avanti al Tribunale di Milano prima (doc. n. 3 e 4 fascicolo ricorrente s.r.l. Compendium) ed alla locale Corte d'appello poi (doc. n. 5 fascicolo ricorrente s.r.l. Compendium), intercorsa sempre tra la locatrice s.r.l. Compendium e la conduttrice Annamaria Micciulli a seguito della quale la predetta locatrice ha ottenuto la risoluzione del contratto stante la rilevante morosità accumulata dalla conduttrice Annamaria Micciulli per avere quest'ultima pagato nelle more del giudizio il canone locativo nella misura del triplo della rendita catastale dell'immobile condotto in locazione anziché nella misura divisata in contratto (si veda la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4204 del 2015 di cui al doc. n. 6 fascicolo ricorrente s.r.l. Compendium): nelle more del giudizio infatti era accaduto che la Corte costituzionale aveva dapprima, con sentenza n. 50 del 2014, dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011 per eccesso di delega per violazione dell'art. 76 della Costituzione, e poi aveva, con sentenza n. 169 del 2015, dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, della legge n. 80 del 2014 per violazione dell'art. 136 della Costituzione atteso che tale ultimo intervento normativo aveva fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, in contrasto con un precedente giudicato della Corte che aveva caducato gli effetti della normativa poi surrettiziamente riproposta dal legislatore;

Nelle more dell'originario giudizio pertanto sono venute meno le disposizioni normative che avevano abilitato la conduttrice Annamaria Micciulli a pagare il canone nella misura del triplo della rendita catastale dell'immobile condotto in locazione anziché nella misura divisata in contratto: da qui la pronuncia risolutoria del contratto datato



1° maggio 2004 intercorso tra la locatrice s.r.l. Compendium e la conduttrice Annamaria Micciulli per inadempimento imputabile alla parte conduttrice;

Con l'odierno giudizio pertanto la locatrice s.r.l. Compendium, una volta ottenuta la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento imputabile alla conduttrice Annamaria Micciulli, ha chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di Euro 29.765,73 pari alla differenza tra le somme contrattualmente dovute e quelle effettivamente versate dalla predetta conduttrice nel periodo che va dal 15 luglio 2011 sino al 31 dicembre 2015 (si veda la missiva datata 18 novembre 2015 di cui al doc. n. 18 fascicolo ricorrente s.r.l. Compendium);

È successo però che nelle more del procedimento di mediazione obbligatoria instaurato dalla locatrice s.r.l. Compendium, e prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio, è stata emanata la legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208 del 2015 che, all'art. 1 comma 59 che ha sostituito integralmente l'art. 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (legge sulle locazioni abitative), ha previsto, al comma 5 del novellato art. 13, che: «Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato»: l'introduzione di tale disciplina normativa da un lato consente alla conduttrice Annamaria Micciulli di poter continuare ad invocare, nel caso al vaglio del presente giudizio, la correttezza dell'autoriduzione del canone locativo nella misura del triplo della rendita catastale dell'immobile condotto in locazione, mentre dall'altro paralizza la domanda di parte ricorrente locatrice s.r.l. Compendium che, stante la vigenza del predetto art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, andrebbe respinta;

Sussistono pertanto le condizioni per rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» - per violazione dell'art. 136 della Costituzione, apparendo tale questione di legittimità non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere;

Sulla rilevanza della questione non pare sussistano dubbi: vigente la disposizione dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sopra richiamata che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 13, quinto comma, della legge n. 431 del 1998, la domanda di parte ricorrente locatrice s.r.l. Compendium non può trovare accoglimento stante la previsione di legge che consente ai conduttori che, per gli effetti della disciplina sulla cedolare secca di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo sino al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura triplo della rendita catastale dell'immobile, di tacitare le pretese pecuniarie del locatore e di adempiere la fondamentale obbligazione del pagamento dei canoni di cui all'art. 1587 del codice civile mediante la corresponsione, nel periodo considerato, del canone di locazione dovuto nella predetta misura del triplo della rendita catastale dell'immobile anziché nella maggiore misura prevista in contratto;

Si consideri poi che, ove si dovesse ritenere conforme a Costituzione e, per l'effetto, applicabile all'odierno giudizio la disposizione di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sopra richiamata, si perverrebbe al paradosso tale per cui la locatrice s.r.l. Compendium ha ottenuto una sentenza di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice Annamaria Micciulli all'obbligo di corrispondere il canone nella misura divisata in contratto salvo poi non potere ottenere la condanna della medesima conduttrice al pagamento del residuo dovuto nella misura di Euro 29.765,73, pari alla differenza tra le somme contrattualmente dovute e quelle effettivamente versate dalla predetta conduttrice nel periodo di riferimento, il cui mancato adempimento ha determinato l'adozione della pronuncia costitutiva di risoluzione già passata in giudicato;

Del pari non residuano dubbi circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per violazione dell'art. 136 della Costituzione - a mente del quale «Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» - se si considera che la Corte



costituzionale ha già censurato la protrazione degli effetti della normativa sulla cedolare secca, e sull'applicazione della misura sanzionatoria del canone locativo del triplo della rendita catastale del bene locato ivi contemplata in luogo della misura pattuita in contratto, posta in essere dall'art. 5, comma 1-ter, della legge n. 80 del 2014, avendo dichiarato la illegittimità costituzionale di tale ultima norma con sentenza n. 169 del 2015 per violazione dell'art. 136 della Costituzione;

La previsione di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non fa altro infatti che avere reiterato sotto mentite spoglie il contenuto dell'art. 5, comma 1-ter, della legge n. 80 del 2014 — a sua volta dichiarato incostituzionale — che aveva a propria volta fatto salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, rendendo in tal modo applicabile la disciplina della cosiddetta cedolare secca anche dopo lo scrutinio di incostituzionalità della norma - l'art. 5, comma 1-ter, della legge n. 80 del 2014 appunto - che ne ha reiterato gli effetti;


Palese pertanto si manifesta, a seguito dell'adozione dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'elusione del giudicato delle sentenze della Consulta n. 50/2014 e n. 169/2015 sopra richiamate, atteso che tale norma ha fatto esplicito e testuale richiamo agli articoli 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23/2011 e 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 47/2014, rispettivamente dichiarati incostituzionali con le sentenze n. 50/2014 e n. 169/2015, per individuare il proprio ambito temporale di applicazione retroattiva, avendolo fatto coincidere con quello di precaria vigenza delle predette norme benché dichiarate illegittime e, quindi, da considerare come non mai introdotte nell'ordinamento giuridico;

La medesima disposizione del resto ha poi circoscritto l'ambito soggettivo della platea dei destinatari ai conduttori che hanno di fatto già beneficiato degli effetti delle disposizioni già dichiarate incostituzionali, tra cui rientra la parte convenuta conduttrice Annamaria Micciulli nell'odierno giudizio, avendo prescritto testualmente che «Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011»: tale disposizione ha reiterato, quanto al suo contenuto precettivo, la norma di cui all'art. 3, comma 8, lettera c) del decreto legislativo n. 23/2011 facendo sì che i conduttori che abbiano beneficiato degli effetti delle disposizioni incostituzionali potranno continuare a beneficiarne *sine die ad onta* delle declaratorie di incostituzionalità delle norme sopra richiamate;

In definitiva, non potendosi prescindere, ai fini della decisione della presente causa, dall'applicazione dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma per violazione dell'art. 136 della Costituzione, deve sollevare la relativa questione avanti la Corte costituzionale nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui tale norma dispone che «Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato», per violazione dell'art. 136 della Costituzione.



Dispone che il presente provvedimento sia notificato a cura della cancelleria alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicato al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e, all'esito, sia trasmesso alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale, con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.

Dispone la sospensione del presente procedimento.

Milano, 29 novembre 2016

Il Giudice: ROTA

17C00098

N. 58

*Ordinanza del 12 gennaio 2017 del Tribunale di Avezzano nel procedimento civile
promosso da T.S. contro Pubblico Ministero*

Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Riconducibilità al genere opposto in mancanza di caratteri sessuali primari corrispondenti.

– Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), art. 1, primo comma.

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

Il Tribunale, nella persona dei Giudici:

dott. Eugenio Forgillo, Presidente relatore;

dott. Andrea Dell'Orso - Giudice;

dott. Francesco Lupia - Giudice;

ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1679/2015 promossa da: S. T. (...), elettivamente domiciliato in via Garibaldi, n. 195, Avezzano con l'avv. Cipolloni Walter (CPLWTR72B04A515C), dal quale rappresentato e difeso, attore/i;

e pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Avezzano (81004370664), convenuto/i.


Conclusioni

Parte attrice ha concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 giugno 2016.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 — Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ai sensi della legge n. 164/1982 e ss. modifiche, parte attrice chiedeva al Tribunale di Avezzano di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso, con conseguente ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ... (AQ) o altro competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro, dell'atto concernente T. S. (...) da sesso maschile a sesso femminile, con cambiamento del nome a T. A., nonché l'autorizzazione in via preventiva e futura e soprattutto eventuale all'adeguamento dei caratteri sessuali con trattamento medico chirurgico.



Nel corso dell'istruttoria veniva disposta la CTU con seguente quesito «Dica il CTU attraverso accertamenti medico legali sulla persona, eventuale somministrazione di test o colloqui clinici, se necessari, se l'attore, anche a seguito della terapia ormonale e percorso psicologico in atto, come da documentazione in atti, percepisce la propria identità sessuale come sesso femminile, e quali interventi sono necessari per il mutamento effettivo di sesso. Dica se sussiste nell'attore una identificazione formale sotto il profilo psicologico tale da rendere necessario il mutamento dei dati anagrafici e tratti somatici e caratteri sessuali, accerti se sussiste nell'attore una conflittualità tra sesso anatomico identità di genere e verifichi l'idoneità dello stesso a sottoporsi a un cambiamento di genere».

All'udienza del 29 giugno 2016 la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c.

Scaduti i suddetti termini — sospesi nel periodo feriale — la questione viene ora in rilievo.

2 — La petizione di parte attrice.

Per una compiuta analisi della questione in esame giova riprendere alcuni passi della conclusionale di parte attrice, riepilogativi dell'evoluzione giurisprudenziale sulla materia. Ciò in quanto «l'attrice, nel richiedere la rettificazione di genere, esclude il ricorso all'intervento chirurgico» (letterale).

I passi che seguono riportati in caratteri più piccoli e con rientri di paragrafo sono integralmente estratti dalla conclusionale di parte attrice.

«Sul punto si fa rilevare la crescente sensibilizzazione dei Tribunali di merito(1) sulle problematiche connesse all'imprescindibilità o meno di un intervento chirurgico per la riattribuzione anagrafica del sesso in considerazione dell'invasività dell'intervento richiesto che ha portato poi alle sentenze della Corte di cassazione (n. 15138/2015) e della Corte costituzionale (n. 221/2015) ampiamente citate nell'atto introduttivo.

Lo scarso rigore terminologico della disposizione e la già evidenziata vaghezza dell'espressione «modificazione dei caratteri sessuali» avevano, altresì, determinato, all'interno del filone giurisprudenziale che riteneva comunque imprescindibile l'intervento chirurgico, significativi scostamenti in ordine al tipo e al grado di invasività dell'intervento chirurgico minimo ritenuto necessario ai fini della rettificazione.

In difetto di specificazione normativa, infatti, l'intervento richiesto ben poteva riguardare la demolizione dei soli caratteri sessuali esterni(2), oppure anche di quelli interni(3), ovvero che fosse sufficiente l'intervento demolitorio di tutti (o alcuni) dei caratteri sessuali preesistenti(4) o, al contrario, che fosse necessario l'ulteriore e delicato intervento ricostruttivo dei caratteri propri del nuovo sesso(5).

Omissis.

In questo contraddittorio panorama giurisprudenziale, infatti, poteva accadere che, da un lato, un/a transessuale non ottenesse la rettificazione di sesso (pur avendo affrontato un'invasiva terapia ormonale e la demolizione dei caratteri sessuali primari e secondari) soltanto perché, temendo per la propria salute, non si fosse sottoposto/a (anche) alla riattribuzione chirurgica del sesso; dall'altro, altro/a transessuale ottenesse la richiesta rettificazione pur in difetto di qualunque intervento medico-chirurgico perché, secondo il diverso tribunale adito, si poteva procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.


(1) Altri tribunali di merito pronunciandosi su casi analoghi, con una lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento avevano reputato sufficiente per ottenere la rettificazione l'accertamento della transessualità degli istanti, del loro fermo convincimento di appartenere al sesso opposto a quello attribuito alla nascita nonché del raggiungimento di uno stabile equilibrio psicofisico, con piena accettazione del proprio corpo (Trib. Roma 7 novembre 2014, inedita; Trib. Messina, 4 novembre 2014; Trib. Siena 12 giugno 2013, in NGCC, 2013, I, 1116, con nota di Bilotta; Trib. Roma 11 marzo 2011 e Trib. Roma, 22 marzo 2011, in NGCC, 2012, 243, con nota di Schuster; Tribunale Roma 18 ottobre 1997 in Dir. fam. pers., 1998, 1033). Altri, facendo leva sul disposto dell'art. 31, comma quarto, del decreto legislativo n. 150 del 2011, a tenore del quale «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato», avevano affermato che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante intervento non integrasse affatto, per il legislatore, condizione infettibile per la rettificazione. In particolare, secondo questo orientamento, non potevano essere «costretti al bisturi» quanti, aspirando alla rettificazione, corressero gravi rischi per la propria salute col sottoporsi all'intervento, o semplicemente, avendo già completato il percorso di transizione sessuale, non lo ritenessero utile né, appunto, necessario (Trib. Rovereto cit.; Trib. La Spezia 25 luglio 1987, in Arch. civ. 1987, 1233).

(2) così Trib. Milano 2 novembre 1983, in Foro it., 1984, I, 582.

(3) Si pensi alla transizione da donna a uomo e all'imposizione o meno, ai fini della rettificazione, dell'intervento di asportazione dell'utero e delle ovaie. Per esempio, nel senso che fosse necessaria anche l'asportazione dell'utero, delle ovaie e delle ghiandole mammarie v. Trib. Bologna 5 agosto 2005 in Foro it., 2006, 12, I, 3542

(4) Tribunale Pavia 2 febbraio 2006 in Foro it. 2006, 5, I, 1596; Trib. Bologna cit.; Trib. Benevento 10 gennaio 1986 in Dir. Famiglia 1986, 614 nonché Riv. it. medicina legale, 1988, 264

(5) Trib. Cagliari 25 ottobre 1982, Giur. it., 1983, I, 2, 590



La Corte costituzionale, si ribadisce, ha anzitutto rilevato che l'art. 1, comma 1, della legge n. 164/1982 "...costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale e normativa volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 della Costituzione e art. 8 CEDU)".

La legge n. 164 del 1982, infatti, ha accolto un concetto di identità sessuale che conferisce rilievo non solo agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita o "naturalmente evolutisi", ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.

Presupposto della disciplina, in questa prospettiva, è dunque la concezione di sesso quale dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori dei quali va agevolato o ricercato l'equilibrio. Non solo. La legge si colloca, ha affermato la Corte, nell'alveo di una civiltà giuridica ancora in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana, valori ricercati e tutelati anche nelle situazioni minoritarie ed considerate "anomale".

Venendo alla specifica disposizione oggetto di censura, nella sentenza si legge che il fatto che essa preveda, senza ulteriori specificazioni, che "La rettificazione si fa in forza di sentenza passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali", indica che è stato lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle.

Ed invero, la mancanza di qualsivoglia riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), ha portato la Consulta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.

In coerenza con i supremi valori costituzionali, pertanto, essa ha stabilito che è rimessa al singolo, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare il percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.

In coerenza con i supremi valori costituzionali, pertanto, essa ha stabilito che è rimessa al singolo, con l'assistenza del medico e di altri specialisti la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare il percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.

Di conseguenza, ad ogni istanza di rettificazione anagrafica deve seguire un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto, nonché del suo carattere definitivo, ma il trattamento chirurgico, in quest'ottica, costituisce solo, viene ribadito, uno strumento eventuale, che può aiutare a raggiungere la tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza e il conseguimento di un pieno benessere.


Il Giudice delle leggi ha, inoltre, osservato come vada letto nella sopraindicata prospettiva anche il riferimento alla eventualità del trattamento medico-chirurgico di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 150 del 2011: il legislatore ha voluto lasciare apprezzare al giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento, la sua effettiva necessità, in relazione alle specificità del caso concreto.

In particolare, l'intervento è auspicabile nei casi in cui la divergenza tra sesso anatomico e psicosessualità determina nel transessuale un atteggiamento di rifiuto della propria morfologia anatomica. In conclusione, la Consulta ha affermato l'importante principio secondo cui la corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico è recessiva rispetto alla prevalente tutela della salute dell'individuo, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non può mai essere un prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione anagrafica, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento della salute intesa in senso lato.

Il diritto all'identità di genere, quale espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU), nell'interpretazione abbracciata dalla Consulta, risulta quindi pienamente rispettato sia dall'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, sia dall'art. 31 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Queste disposizioni, inoltre, lette nei predetti termini, non contrastano affatto, ma anzi promuovono, anche la piena realizzazione del diritto alla salute.

Omissis.

Alla luce delle considerazioni svolte va osservato come l'indirizzo giurisprudenziale che autorizzava la rettificazione di attribuzione di sesso "solo previo intervento chirurgico", tendenzialmente maggioritario nel nostro Paese sino alla sentenza della Corte costituzionale n. 221/2015 e di quella della Corte di cassazione n. 15138/2015, fosse in contrasto non solo con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, ma anche con l'art. 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo nel caso Y.Y. c. Turchia) e con i più recenti strumenti di *soft law* in tema di transessualismo.



La sentenza della Consulta, in questa prospettiva, ha condivisibilmente allineato la lettura di una disposizione aperta, oltre che alla Costituzione, alle fonti sovranazionali, evitando che la questione, portata dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, potesse portare ad una condanna dell'Italia per ragioni analoghe a quelle del caso turco.

In conclusione la Corte costituzionale e la Corte di cassazione, indicando ai giudici il percorso argomentativo che rende la disposizione censurata compatibile con i valori supremi della Costituzione, hanno altresì allineato il diritto vivente italiano alle fonti sovranazionali».

3 — *Inquadramento della fattispecie.*

Indubbiamente parte attrice ricostruisce in termini lucidi e fedeli l'interpretazione delle norme di riferimento. Tuttavia, come si dirà più oltre, non possono condividersi nella loro assolutezza alcune conclusioni della parte attrice.

Sino ad un recente passato la gran parte della giurisprudenza, sulla base della constatazione che in biologia si distinguono i caratteri sessuali primari dai secondari, identificandosi i primi con gli organi genitali e riproduttivi, i secondi con altre caratteristiche psicofisiche, quali la conformazione fisica del corpo, il timbro della voce, gli atteggiamenti esteriori percepibili all'esterno, la rettificazione del sesso veniva concessa solo se il richiedente avesse dimostrato l'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali «primari» mediante intervento medico-chirurgico di ablazione e ricostruzione degli organi genitali e riproduttivi ovvero la disponibilità ad eseguirli previa autorizzazione del tribunale.

La giurisprudenza più recente, invece, si riassume nel seguente principio: «Ai fini della rettificazione anagrafica del sesso (nella specie, da maschio a femmina), non è necessario un previo intervento chirurgico demolitivo e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, allorché vi sia stato l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici e ormonali e sia stata accertata (tenuto conto dell'interesse pubblico alla certezza degli stati giuridici) l'irreversibilità, anche psicologica, della scelta di mutamento del sesso da parte dell'istante» (Cass. n. 15138/2015).

Dopo aver premesso che le norme di diritto positivo interno applicabili nella specie devono essere interpretate alla luce dei principi costituzionali e di provenienza della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 2, 3, 32 della Costituzione e l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i giudici di legittimità riconducono il diritto al cambiamento di sesso nell'area dei diritti inviolabili della persona, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 161 del 1985 della Corte costituzionale, per la quale «la legge n. 164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale».

In particolare, l'interpretazione data dalle giurisdizioni superiori fonda la lettura costituzionalmente orientata sulla massima espressione del diritto all'identità personale in correlazione col diritto alla salute, senza (quasi) occuparsi della rilevanza sociale del mutamento di sesso.

La Corte costituzionale ha avallato la versione fornita dalla Cassazione nel 2015 con una lettura costituzionalmente orientata della normativa vigente (Corte costituzionale sentenza n. 221/2015), che, tuttavia, non esamina direttamente alcune problematiche di cui v'è trattazione nelle motivazioni seguenti, sicché non v'è alcun vincolo nell'interpretazione da parte dei giudici di merito, giacché investe quella che la dottrina definisce «terza interpretazione» immune da precedente autorevole vaglio superiore.

3.1 — *Mancata attenzione verso l'aspetto relazionale.*

Solo marginalmente la Corte costituzionale (nella decisione n. 161/1985) ebbe ad occuparsi della rilevanza «sociale» dell'effetto del cambiamento del sesso (allora dato per scontato susseguente all'operazione chirurgica), argomentando in tal modo: «Non si vede, infatti, quale possa essere il diritto fondamentale della persona che viene offeso quando un soggetto entra in rapporto con il transessuale che abbia vista riconosciuta la propria identità e conquistato — per quanto possibile — uno stato di benessere in cui consiste la salute, bene, quest'ultimo che la Costituzione, come si è ricordato, considera “interesse della collettività”».

Affermava in quella sede la Corte, che, se la censura fosse da ritenersi proposta in riferimento al solo art. 2 della Costituzione, e la si volesse, in questi termini, ritenere ammissibile, certo è che tale disposto non è violato quando e per il fatto che sia assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità. Correlativamente gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscerlo, per dovere di solidarietà sociale.

Tuttavia è evidente come in quella sede la rilevanza della questione operava al contrario: in quanto la Corte riteneva dopo l'operazione concluso il processo di trasmutazione verso l'altro sesso e, quindi, prevalente la solidarietà sociale come accettazione di un mutamento di genere del tutto assimilato a quello agognato.

In altri termini ed in quella prospettiva l'uomo diventa donna o viceversa attraverso l'operazione e la società non può subirne pregiudizio.



Va dato conto che già in quella occasione la medesima Corte ebbe a rilevare, in linea con attenta dottrina, essere qualificabile l'identità sessuale «come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando [...] il o i fattori dominanti», senza, tuttavia, spingersi oltre nella distinzione tra caratteri primari e secondari.

Nel caso oggi in esame il rapporto è diametralmente opposto in quanto si dovrebbe accettare che il soggetto cambia nominalmente genere perché alcuni dati sono in lui «prevalenti», pur mantenendo alcuni tratti (più che altro genitali primari) del sesso registrato alla nascita. Il che è concettualmente diverso ed esclude che la decisione precedente abbia effetti preclusivi ad un riesame della costituzionalità.

Oggi è in rilievo la possibilità che alla distonia tra sesso biologico ed identità sessuale venga posto rimedio attraverso il diritto e non mediante la chirurgia estetica.

Secondo la sentenza della Cassazione 15138/2015 il mutamento del sesso è una questione attinente ai diritti fondamentali della persona: se nessuno può essere sottoposto a un intervento chirurgico senza il proprio consenso, allora nessuno può essere costretto a subire un intervento ove esso si riveli non necessario, inutile o dannoso, previo accertamento medico svolto tramite perizia sul diretto interessato.

Nella vicenda esame nell'anno 2015 la Corte ritenne assentire al mutamento di genere in assenza di intervento laddove una persona di 45 anni aveva già ottenuto nel 1999 una sentenza che l'autorizzava all'intervento chirurgico, ma, ciononostante aveva rinunciato alla demolizione/ricostruzione chirurgica dei propri caratteri primari, avendo raggiunto nel tempo un equilibrio psico-fisico da 25 anni vivendo ed essendo socialmente riconosciuta come donna, avendo peraltro effettuato tutta una serie di interventi sulle caratteristiche sessuali secondarie in grado di mutare sensibilmente anche l'aspetto esteriore.

Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011, la Corte di cassazione statui: «L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale».

La conclusione della Corte, avallata da ampi riferimenti normativi europei e decisioni autorevoli di altri Stati, valorizza il dato intersoggettivo e l'asseconda ad un compiuto processo di maturazione da accertare con molto rigore da parte del giudice, senza peraltro occuparsi dei riflessi esteriori nella collettività.


Non manca la suddetta decisione della S.C. di porsi il problema della interrelazione tra gli esseri, nel consapevole convincimento di evitare possa ingenerarsi la falsa enucleazione di un *tertium genus* distinto dal duopolio uomo / donna (v. in particolare le pagg. 29 e ss.), anche se finisce per dar prevalenza al dato individualistico una volta che si accerti la prevalenza anche dei soli caratteri sessuali secondari dell'individuo, omettendo di addentrarsi (perché non in rilievo nel caso in esame) sul nucleo centrale del problema, costituito non già dal modo con cui il soggetto percepisce la sua sessualità, ma da come la società la percepirebbe nello svolgimento della vita quotidiana, quando, cioè, per necessità o contatto, il soggetto che si percepisce d'altro genere svolge le proprie attività a contatto con gli altri.

In altri termini, la pur articolata decisione della Corte, fonda il proprio convincimento sulla necessità che il giudice accerti con rigore l'avvenuta modificazione delle caratteristiche sessuali del soggetto, pur senza intervento agli organi primari, in un contesto di profonde modificazioni degli organi sessuali secondari.

In definitiva la Corte non si occupa direttamente né del rapporto con la collettività e neppure approfonditamente su cosa debba intendersi per organi sessuali primari e secondari perché nel caso da esaminare dette questioni non venivano in rilievo.

Caso analogo è stato trattato davanti alla Corte costituzionale (sent. 221/2015) laddove fu condivisa la difesa della norma da parte dell'Avvocatura dello Stato nella parte in cui rammentava «Il trattamento medico-chirurgico sarebbe, infatti, necessario solo nel caso in cui occorra assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia laddove la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosexualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali. Viceversa, laddove non sussista tale conflittualità, l'intervento chirurgico non sarebbe necessario».

Secondo la Corte costituzionale, in questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del decreto legislativo n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti — secondo la Corte — lo stesso legislatore ribadisce,



a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto.

Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.

La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione — come prospettato dal rimettente, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».

Sempre secondo la Corte «Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 della Costituzione e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute».

Anche in quella sede, dunque, non si ebbe a discutere della entità delle modificazioni né della rilevanza nella collettività.

A seguito dei suddetti autorevoli interventi, però, la giurisprudenza di merito sembra aver interpretato in modo largheggiante gli interventi suddetti.

Il Tribunale di Savona, con la sentenza del 30 marzo 2016 n. 357, ha accolto la richiesta di un uomo separato dalla moglie e padre di tre figlie che si era sottoposto unicamente ad una «terapia ormonale femminilizzante», sostenendo «non si ricava immediatamente quali debbano essere i caratteri sessuali da modificare, potendosi ritenere sufficiente anche una modifica dei caratteri sessuali secondari, per la quale è normalmente sufficiente effettuare delle cure ormonali, e non anche una modifica dei caratteri sessuali primari (ossia gli organi genitali), che richiede, invece, una operazione chirurgica particolarmente invasiva».

Con il supporto di una perizia tecnica da cui comunque emerge la necessità dell'intervento chirurgico per il benessere della persona, il giudice ha ritenuto di autorizzare contestualmente la modifica anagrafica. Infatti, dalla perizia stessa risultava come un sicuro benessere potesse derivare dalla modifica dei documenti alla luce dei tempi, non definiti ma sicuramente non immediati, che avrebbero portato a procrastinare la modifica del sesso anagrafico e del nome. Invero, vi si leggeva come «la discrepanza tra l'attuale aspetto esteriore ... e i documenti anagrafici comporta sia uno stato di sofferenza interiore sia un reale impedimento a potersi vivere e progettare nella realtà con la dovuta serenità». Per tali ragioni, il giudice ritiene l'adeguamento dei documenti anagrafici prioritario per il benessere psicofisico della persona, non possa essere subordinato alla riattribuzione chirurgica del sesso e, dunque, temporalmente procrastinato.

La giurisprudenza di merito appena richiamata compie un deciso balzo in avanti rispetto alle due decisioni della Cassazione e della Corte costituzionale del 2015, valorizzando il solo dato psicologico soggettivo, concentrandosi ancor più sul beneficio psichico del richiedente.

Com'era prevedibile in conseguenza dell'incertezza dell'interpretazione enucleata, la giurisprudenza di merito si è trovata imbrigliata in una questione di non poco conto, da un lato non potendo costringere il richiedente ad un qualsiasi tipo d'intervento chirurgico per non violare il *dictum* del giudice delle leggi, dall'altra messa nella pericolosa prospettiva di finire per far rientrare dalla finestra ciò che la Cassazione aveva testualmente escluso, e cioè che si potesse dare ingresso all'identità del *tertium genus*, di fatto così conclamata valorizzando il solo dato psicologico dell'istante.

Di fatto, dunque, gli autorevoli precedenti citati, rischiano di amplificare quelle difficoltà da sempre registrate in giurisprudenza per via della mancanza di precisi interventi normativi in grado di prendere definitivamente un orientamento su temi tanto rilevanti.


Tutte le decisioni richiamate, tuttavia, non pongono in rilievo l'interesse della società ad avere una risposta chiara rispetto al genere delle persone.

3.2 — Limiti oggettivi delle conclusioni dell'interpretazione evolutiva.

Proprio perché le interpretazioni date dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale lasciano margini di dubbio, appare preliminarmente opportuno addentrarsi sul contenuto dell'indagine richiesto.

Una parte del ragionamento fondante l'assunto che non può imporsi il trattamento chirurgico a chi non voglia appare in qualche modo viziato da una petizione di principio giacché è vero piuttosto il contrario: che chi vuole ottenere il riconoscimento del genere deve, se è necessario, provare l'appartenenza al genere diverso da quello anagrafico.

Per farlo ha numerose opzioni, che possono dipendere da varie circostanze, certamente non codificabili a priori. Può darsi, ad esempio, che una donna abbia dalla nascita gli attributi sessuali primari tipicamente maschili e sviluppi,



con cure o anche senza, caratteristiche tipiche dell'uomo (es. peluria, barba, timbro voce), senza che sia necessario alcun intervento di conformazione genetica. Può darsi, altrimenti, che un uomo abbia vissuto all'estero ed abbia già effettuato ivi un intervento chirurgico nei caratteri secondari o primari per diventare donna.

In questi casi, evidentemente, d'intervento chirurgico non v'è necessità alcuna, sicché correttamente la legge prevede l'operazione come mera eventualità, sicché anche la modifica processuale del 2011, citata dalla Corte costituzionale, in assenza di una specifica indicazione nei lavori preparatori non appare dirimente.

D'altra parte, se un soggetto percepisce come pienamente esplicativo del proprio percorso l'intervento chirurgico, è certamente corrispondente al diritto prevedere l'autorizzazione a farlo.

In altri termini, se un soggetto è stato caratterizzato dalla natura in modo non conforme a quella che pare la sua identità prevalente sembra giusto che la legge preveda un intervento di riallineamento per poter riaffermare il genere in termini più corretti. Tuttavia solo in prospettiva degli unici due generi (uomo / donna) riconosciuti dall'ordinamento e riaffermati da tutte le decisioni sopra indicate, senza che sia possibile dare identità (allo stato della legislazione vigente) ad ulteriori generi.

Lo afferma chiaramente la medesima S. C. quando sostiene che «... il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un *tertium genus* costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla esatta differenziazione tra i generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale è necessario per il mutamento di sesso un irreversibile cambiamento dei caratteri sessuali anatomici che escluda qualsiasi ambiguità».

Escluso, dunque, che la S.C. abbia aperto al pieno riconoscimento della transessualità ad ottenere piena ed autonoma collocazione ordinamentale (come pur erroneamente sostenuto di alcuni), indubbiamente risulta fallace il ragionamento quando si finisce per imporre comunque una dimostrazione di rigorosa delle modificazioni (quando occorrono) dei caratteri secondari.

In parecchi passaggi la S.C. sostiene «anche i secondari richiedono interventi modificativi anche incisivi come è emerso anche dalle consulenze tecniche d'ufficio disposte nel giudizio di merito (trattamenti ormonali di lungo periodo, interventi di chirurgia estetica modificativi di tratti somatici appartenenti al genere originario, interventi additivi o ricostruttivi quali quelli relativi al seno, in caso di mutamento dal genere maschile o femminile)»; oppure «La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici (terapie ormonali trattamenti estetici) e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche che costituisce il limite coerentemente indicato dal nostro ordinamento al suo riconoscimento»; ovvero «...il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta».

Ma il rigoroso accertamento degli interventi sui caratteri sessuali secondari, anch'essi per lo più presidiati dall'esigenza di interventi medici, spesso di non lieve entità, finisce per tradire la premessa della impossibilità di poter esigere trattamenti chirurgici.


Non si comprende, da questo punto di vista, come il giudice possa con rigore e attenzione, anche dal punto di vista medico, esigere mutamenti sostanziosi dei caratteri sessuali senza violare l'art. 32 della Costituzione, mentre lo farebbe solo se richiedesse mutamenti dei caratteri primari.

Il ragionamento appare di fatto contraddittorio.

Da questo punto di vista è più coerente l'orientamento del Tribunale di Savona che, valorizzando solamente l'aspettativa del soggetto, prescinde totalmente da interventi, ritenendo sufficiente anche una sola cura ormonale (come, d'altra parte, accade in altri ordinamenti anche a noi vicini).

Tuttavia, messi su questa scivolosa strada, a questo punto, anche la cura ormonale dovrebbe essere soggettivamente ritenuta una costrizione della propria identità personale ovvero lesiva del diritto alla salute intesa in senso ampio, sicché, conclusivamente, qualsiasi petizione dovrebbe essere assentita dal giudice, sol giustificata dall'esigenza di adeguare la propria identità fisica a quella psichica.

Evidentemente questo modo di ragionare porterebbe a prescindere da ogni intervento ed anche il rigore di cui s'affirma il contenuto precettivo dell'indagine del giudice dovrebbe essere eluso. Il che non è dato intravedere in una legge che tutt'oggi richiede un mutamento, quando esso è necessario, per uniformare i caratteri sessuali al genere preteso; ben



potendosi leggere quel testo, ancora oggi, nell'inciso «quando necessario», come esigenza correlata al caso concreto, essendo certamente noto in biologia come alcuni soggetti nascano già con i caratteri sessuali dell'altro sesso ovvero, in altro caso, ricorrano ad interventi all'estero, sicché, in questi casi, non v'è necessità alcuna d'intervento chirurgico.

L'intervento chirurgico di cui alla norma non è correlato al maggior o minore apporto del soggetto richiedente quanto piuttosto alla necessità fisica di dover adeguare i caratteri sessuali, che, evidentemente, non c'è quando il soggetto, per nascita o precedente intervento, appartiene già al diverso genere e vuole ottenere dall'autorità autorizzazione a farlo, semmai, se occorrenti, previ ulteriori interventi sui caratteri secondari (è altrettanto noto come esistano soggetti con caratteri sessuali primari dell'altro sesso ma caratteri secondari assolutamente coerenti col genere anagrafico d'apparenza).

In sintesi, non sembra che dell'intervento chirurgico possa prescindersi *tout court*, dovendosi piuttosto opinare, secondo legge vigente, in termini di «mutamento» dei caratteri sessuali in senso oggettivo, un genere dovendosi tramutare in altro, o per allineamento dei caratteri all'altro sesso (che potrebbe essere addirittura dalla nascita ed esigere solo lievi modificazioni di dettaglio) o per profonde modificazioni degli organi sessuali primari e/o secondari che siano, in modo tale da non ingenerare confusione di generi, giacché, come evidenziano le stesse decisioni citate, *tertium (genus) non datur*.

Il riferimento, contenuto nell'art. 31 del decreto legislativo n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, che la Corte costituzionale assume come ulteriormente sintomatico di come lo stesso legislatore abbia sentito di dover ribadire, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto, in realtà potrebbe essere letto nell'esatta portata opposta, giacché la necessità, ora come allora, era correlata al mutamento dei caratteri sessuali, talvolta non necessario proprio perché il soggetto già in tutto e per tutto dell'altro genere.

Risolutiva appare l'obiezione che la legge non avrebbe potuto prevedere sempre e comunque un intervento anche quando non necessario!


In conclusione, si legittima l'interpretazione della legge vigente in termini di necessità dell'intervento quante volte sia necessario allineare il genere al genere contrario mentre, di contro, non è indispensabile quelle volte in cui la gran parte dei caratteri sessuali primari e/o secondari siano già (irreversibilmente) dell'altro sesso.

Va, per converso, esclusa l'autorizzazione al cambiamento di sesso quando questo sia fondato esclusivamente su un desiderio irrefrenabile del soggetto agente, senza che questi appaia conforme, anche esteticamente ed esteriormente, al sesso richiesto, tant'è che la S.C. valorizza, ritenendoli sufficienti, trattamenti ormonali di lungo periodo, interventi di chirurgia estetica modificativi di tratti somatici appartenenti al genere originario, interventi additivi o ricostruttivi quali quelli relativi al seno.

Ciò premesso, dunque, la portata delle interpretazioni fornite dalla S.C. e dalla Corte costituzionale è meno ampia di quella da alcuni salutata come pieno riconoscimento del fenomeno del transsexualismo, sia pure con le contraddizioni sopra esposte, fondandosi la conclusione sulla non obbligatorietà dell'intervento chirurgico agli organi sessuali primari quante volte le mutazioni degli organi (primari e/o) secondari siano talmente evidenti da non esigere altro ai fini dell'esatta indicazione del genere (uomo/donna) riconosciuto dall'ordinamento.

A questa prima conclusione deve aggiungersi come la dottrina abbia sottolineato che l'opinamento della Corte di cassazione del 2015 esponga a problemi piuttosto gravi sul piano interpretativo laddove «...l'affermazione dei giudici di legittimità secondo i quali “Il profilo diacronico e dinamico” della percezione di una “disforia di genere”» «costituisce una caratteristica ineludibile» di tale “percezione” e «la conclusione del processo di ricongiungimento tra “soma e psiche” non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico».

Censurando detta ricostruzione si è posto in rilievo «la evanescenza e la estrema vaghezza e volatilità dei termini usati dalla Cassazione per giustificare il cambiamento di sesso, quali “percezione”, elemento del tutto soggettivo, “disforia di genere”, che si rifà alla teoria del “gender”, secondo la quale non esiste una diversità sessuale biologica ma soltanto soggettiva e culturale, “diacronico e dinamico”, che indicano un variazione continua e indefinita», evidenziandosi come, quando la Cassazione afferma che «il processo di ricongiungimento tra “soma e psiche” non può (...) essere stabilito in via predeterminata e generale», apre la strada alla possibilità di una continua e nuova valutazione di tale processo, con la conseguente legittimazione di molteplici richieste di cambiamento di sesso in base agli svariati stati di “autopercezione” del soggetto che soffre di una “disforia di genere”, con quali conseguenze è facile immaginare ai fini della “stabilità” della decisione che il giudice deve assumere».



Non a caso altra censura è stata mossa sul piano del percorso motivazionale adottato, opinandosi come, ricorrendo al controverso concetto di «identità di genere» — che è cosa diversa dall'identità sessuale — si sia ingenerato qualche equivoco. L'identità sessuale indica la coscienza dell'identità psico-biologica del proprio sesso, che si fonda sull'acquisita o tendenziale armonia tra soma e psiche e sulla polarità dei due sessi o generi, maschile e femminile, ed è alla base della legge n. 164/1982.

Il concetto di «identità di genere», costruito sulla base della distinzione tra sex (sesso morfologico) e gender (sesso psico-sociale) nella lingua inglese, indica invece la coscienza dell'identità psico-sociale e culturale del «ruolo» che le persone di un determinato sesso o «genere» svolgono nella società, costituisce solo una componente dell'identità sessuale e non assume rilevanza autonoma nel nostro ordinamento, salvo come elemento dell'identità personale che, al pari di altri, non può costituire motivo di persecuzione o di atti discriminatori.

Non a caso il Comitato nazionale per la bioetica, in un recente parere approvato all'unanimità sui disturbi della differenziazione sessuale nei minori (2010), distingue correttamente tra «strutturazione dell'identità sessuale» e assunzione del «ruolo di genere».

Secondo La Cassazione, la possibilità, anzi il diritto, di ottenere il cambiamento di sesso anagrafico anche senza ricorrere ad un intervento chirurgico, ma solo attraverso trattamenti estetici ed ormonali sarebbe espressione del «diritto di autodeterminazione in ordine all'identità di genere», da ricondursi al catalogo aperto dei «diritti inviolabili della persona», e tale da poter «quasi» giustificare il riconoscimento di «un *tertium genus* costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari e secondari di entrambi generi» come esito di «un percorso di riconoscimento del proprio genere». Ma una simile ricostruzione, che sembra prefigurare l'identità sessuale come oggetto di una mera scelta soggettiva dell'interessato, di cui la consulenza medica dovrebbe limitarsi ad accertare la serietà ed univocità, non trova, però, alcun fondamento nella legge, che fa discendere la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, oltre che dalla volontà del soggetto ricorrente, dal dato oggettivo delle intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sulla base — qualora ritenuto necessario — di una consulenza medica che ne accerti le «condizioni psico-sessuali».

Di fatto, comunque, a seguire letteralmente la decisione della S.C., si finisce per far rientrare dalla finestra, imponendolo (il percorso medico – sanitario sui caratteri secondari), ciò che è uscito dalla porta (l'obbligo dell'intervento), ambedue i concetti avendo rilevanza *ex art.* 32 della Costituzione.

Si è osservato come la Corte non avrebbe dovuto procedere alla ridefinizione di un concetto — quello di identità sessuale — tuttora ancorato, negli ordinamenti giuridici contemporanei e in particolare in quello italiano, all'evidenza (anche se non più esclusiva) di dati oggettivi, fisici e morfologici, che attestino l'«adeguamento dei caratteri sessuali» (art. 31, comma 4 decreto legislativo n. 150/2011) alla psiche del soggetto. E ciò in quanto, sulla base dell'evidente *intentio* del legislatore, «la modificazione artificiale del sesso in tanto può avvenire, in quanto sia rispondente ad un interesse oggettivamente e soggettivamente inteso della persona, ai fini dello sviluppo della sua personalità (art. 2, 3, comma 2 della Costituzione) e nel sostanziale rispetto della sua dignità (art. 32, comma 2 della Costituzione)». Il richiamo costante nella motivazione della sentenza al controverso concetto di «identità di genere», inteso come espressione del diritto all'autodeterminazione del soggetto, tende erroneamente a fare di un problema specifico, quello del transessualismo, un paradigma generale per la ridefinizione del concetto di identità sessuale, come pure è stato lucidamente teorizzato in dottrina.

Si è anche detto essere «il concetto di identità sessuale, come acquisito o apparente stato di armonia tra soma e psiche nella percezione dell'appartenenza sessuale del soggetto, non quello ambiguo di identità di genere ad essere stato recepito dal nostro legislatore come fondamento degli *status* personali e primo elemento di identificazione del soggetto presso l'ufficio dello stato civile del comune di nascita o di residenza».

Evocare da parte della Suprema Corte altri concetti, di controversa definizione e di incerta collocazione nel nostro ordinamento, oltre a tradire il ruolo proprio dei giudici, «soggetti soltanto alla legge» (art. 101 della Costituzione), ma a questa senz'altro, costituisce una forzatura che rischia di aggravare l'incertezza nell'interpretazione del sistema normativo e di aumentare la confusione nell'opinione pubblica, che su temi così delicati avrebbe piuttosto bisogno di chiarezza e non di una giurisprudenza per concetti astratti e indeterminati».

Sul piano dell'applicazione pratica, dunque, le aperture delle Supreme Giurisdizioni, sia pur entro i più angusti limiti sopra indicati, offrono il destro a ben più di qualche difficoltà e distonia d'interpretazione e/o applicazione.

3.3 — La rilevanza sociale.

Ma dove l'esame è ancora lacunoso è sul piano dei rapporti sociali interrelazionali, come anticipato non oggetto in via principale di interpretazione costituzionalmente orientata della Corte di cassazione a Sezioni unite o della Corte costituzionale.



Il fugace cenno alla solidarietà sociale rinvenibile nella sentenza della Corte costituzionale del 1985 (come detto non vincolante per il giudice di merito in quanto contenuto in una sentenza di rigetto e in un passaggio secondario del percorso motivazionale) in realtà passa per una serie di implicazioni di non irrilevanti conseguenze sociali (allora non adombrate nell'ordinanza di rimessione) e interrelazionali.

Anche chi ha commentato con favore le decisioni più recenti della S.C. e della Corte costituzionale si è posto il problema della rilevanza dell'art. 2 della Costituzione posto a sostegno dei decisa rispetto alla società ed ha opinato che nel momento in cui sancisce il principio personalista, non lo declina nella sola prospettiva individualista, ma anche nelle relazioni sociali e, quindi, giuridiche che caratterizzano ogni persona umana, auspicando un rapido intervento del legislatore per la ricerca di un nuovo punto di equilibrio che garantisca, nelle forme e modalità appropriate, anche la certezza del diritto. Insomma, la dottrina più attenta ha percepito immediatamente la pericolosità di interpretazioni troppo evolutive.

È proprio sotto questo profilo che, nella ricerca di una lettura delle norme conforme alla nuova collocazione datane dalle supreme magistrature, occorre invocare autorevoli pronunciamenti in tenia di bilanciamento tra contrapposti interessi di rilievo costituzionale.

Le decisioni sopra indicate in qualche misura accennano al problema.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 221/2015, richiama esplicitamente «un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche» (punto 4.1, Cons. dir.), dimostrandone così la persistenza anche in questo contesto.

La Cassazione appare sensibile sul contrasto tra autodeterminazione e interesse pubblico ora citato, laddove afferma: «L'individuazione del corretto punto di equilibrio [...] oltre che su un criterio di preminenza e di sovraordinazione, può essere ancorata al principio di proporzionalità [...] [che] si fonda sulla comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare» (sent. n. 15138/15).

Tuttavia ambo le decisioni non approfondiscono il profilo speculare a quello personalistico, legittimando il dubbio posto dalla dottrina che «... diviene concreta anche la possibilità che la persona possa ripensare alla nuova scelta sessuale e optare eventualmente per una soluzione a ritroso rispetto al percorso di transizione, già intrapreso, verso l'altro sesso, sicché anche su questo punto sarebbe necessario un nuovo intervento del legislatore.

Come già evidenziato, infatti, i rilievi critici proposti riguardano la necessità di una revisione della legge n. 164/1982 che, per un verso, possa essere più chiara nel senso indicato dalla Consulta in tema di trattamento chirurgico, e che, per contro, provi ad individuare nuovi punti di ponderazione tra l'autodeterminazione della persona e la certezza del diritto, senza alcuna eccessiva compressione né dell'una né dell'altra nel rispetto del principio di proporzionalità richiamato dalla Cassazione».

In sintesi, quel che la Corte di cassazione e la Corte costituzionale intendevano valorizzare per dare una risposta a problemi indubbiamente rilevanti per una minoranza desiderosa di un proprio riconoscimento, se troppo allargato rischia di creare una serie di ricadute non indifferenti tanto dal punto di vista giuridico interpretativo che sociale.

3.4 — *La rilevanza sociale specifica.*

Ma se già sul piano delle ricadute in termini personalistici le conseguenze soffrono di troppo labili confini è sul piano della rilevanza sociale che si pongono problemi e ricadute irrisolvibili allo stato.

Anzitutto è del tutto ovvio come all'aspetto intersoggettivo condivisibilmente da considerare (anche perché spesso nasconde veri e propri drammi psicologici del richiedente) occorre correlare le ripercussioni sul contesto sociale in cui il tutelato opera.

Se è vero che anche il matrimonio del mutato di genere è salvo (Corte costituzionale n. 170/2014) è pur vero come la vita di relazione conservi parecchie occasioni di contatto in cui anche i caratteri sessuali primari della persona rilevano; si considerino, ad esempio, ma non esaustivamente, i seguenti casi: * Frequentazioni di palestre e relativi spogliatoi * Bagni pubblici * Ispersioni personali di polizia * Scuole con classi settoriali * Reparti ospedalieri settoriali * Reparti lavorativi settoriali * Carceri * Concorsi * costumi da tenere in spiaggia.

In tutti questi casi è certamente rilevante stabilire con sicurezza il «genere» della persona perché nessuno, men che meno se minore d'età, possa in qualche misura essere disorientato sull'identità del genere del «mutato di sesso», fondando, ancora oggi, la legge italiana (così come ribadito dalla sentenza della S.C. del 2015), a torto o a ragione che sia, la differenza sul duopolio uomo/donna.

Laddove dovesse optarsi per la prevalenza del dato cartolare su quello fisico — a questo punto visivamente «ibrido» — dovrebbe paradossalmente sostenersi che la società non è più fondata sul detto duopolio, ma su un numero indeterminati di generi, solo dalla giurisprudenza ricondotti, secondo un criterio assai vago d'interpretazione caso per caso, all'una come all'altra macro categoria di assai incerti confini.



Il che produce incertezze(6). Con la conseguenza che la società dovrebbe adeguarsi a sostenere questa promiscuità fondata sul dato cartolare ed a tutela di quella che la Cassazione ha più volte ritenuta una «minoranza» ed in danno della maggioranza ancorata ad altri valori guida, non fosse altro che per la naturalistica dominanza dei detti due generi prevalenti e che andrebbe a ledere quel principio di uguaglianza che la Corte ha più volte posto come uno dei valori fondanti del Paese.

Quante volte si dovesse intervenire d'urgenza in stato d'incoscienza sul mutato di sesso (es. ricovero ospedaliero) ovvero in condizioni che non ammettono dilazione (es. ispezione di polizia) si creerebbero altrettante situazione d'incertezza proprio in ragione della non netta appartenenza ad un genere «codificato», con la conseguenza di ribaltare sugli operatori la «scelta» di far prevalere il dato cartolare su quello effettivo o viceversa, con tutte le illazioni del caso.

In siffatte ipotesi esemplificative il paziente incosciente potrebbe essere collocato in un reparto femminile (facendo prevalente il documento) o maschile (facendo prevalere i caratteri genitali primari) a seconda dell'interpretazione dell'operatore, con conseguenti problemi di carattere pratico per chi, ad esempio, deve convivere (es. altri pazienti in corsia) o gestire (es. personale infermieristico) il paziente.

Parimenti, in caso d'ispezione di polizia si dovrebbe lasciare agli interpreti la scelta se far operare un agente uomo o donna a seconda della diversa prevalenza attribuita al dato cartolare o a quello formale, peraltro con sensibili problemi di coordinamento col disposto dell'art. 79 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale giacché ispezioni e perquisizioni devono essere eseguite, a termini degli articoli 245 e 249 codice di procedura penale nel rispetto della dignità e, se possibile, del pudore della persona. In sintesi, tanto da parte di chi deve agire che da parte di chi deve subirla, potrebbero proporsi innumerevoli problemi di bilanciamento di valori che, allo stato della legislazione attuale, sarebbero irrisolvibili.

Di più, in caso d'assenza di documento, si porrebbero ulteriori più gravi problemi ed imbarazzi, se non vere e proprie problematiche sul diritto del lavoro delle persone che debbono procedere ad ispezione personale(7)

Il tutto, ovviamente, con sensibile compromissione dei valori costituzionalmente rilevanti di rispetto della dignità e del modo di sentire altrui, di buon andamento della pubblica amministrazione, di rispetto del tutela dei lavoratori nella esecuzione di prestazioni correlate al loro genere, etc.

Emblematicamente anche in spiaggia si porrebbero problemi di non poco rilievo, posto che anche qualora il mutato di genere indossasse un costume tipicamente femminile verrebbero in evidente visibile rilievo i caratteri sessuali primari di nascita, con quali difficoltà di adattamento nei confronti dei minori è d'intuitiva evidenza.


In altri ordinamenti in cui il diritto viene anche creato attraverso pronunzie giurisprudenziali è accaduto che il Tribunale dell'Ontario per i diritti umani ha stabilito che, in caso di sedicente di sesso opposto non operato sottoposto alla perquisizione devono essere date tre alternative: perquisizione eseguita soltanto da un agente maschio, soltanto da un agente femmina, oppure da una coppia di agenti, maschio e femmina. Soluzione questa che non potrebbe essere percorsa nel nostrano sistema allo stato delle leggi attuali. Ciò per dimostrare quanto sia complesso arrivare per via pretoria a dare un bilanciamento dei valori in gioco.

Insomma, non sembra che attraverso pur apprezzabili interpretazioni del dato normativo possa giungersi ad una soluzione compiuta in una materia dove il problema è conosciuto da quando è vecchio il mondo e mai, almeno in Italia, la legislazione ha saputo dare una risposta concreta, tant'è che già la Corte costituzionale del 1985 enunciava i numerosi progetti di legge giacenti.

E, d'altra parte, se si considera come la pur recente legge sulle «coppie di fatto» non si è spinta sino al punto da prevedere espressamente una modifica delle norme sul cambiamento di sesso, pur in un contesto in cui la sessualità è ritenuta certamente in modo più consapevole, personalistico e moderno, non sembra vi sia spazio in via pretoria per

(6) Per le ragioni anzidette e diversamente da quanto sostiene il Tribunale di Trento, con ordinanza del 28 aprile 2015 di remissione alla Corte costituzionale, opinando «Questo Tribunale si rende perfettamente conto delle conseguenze pratiche che comporterebbe una declaratoria di incostituzionalità (nel senso che, allora, l'esame «esteriore» della persona, sarebbe inidoneo a rilevare il suo sesso); ma ciò, a ben osservare, non può ragionevolmente suscitare alcuna perplessità, perchè in un paese civile l'identità sessuale viene accertata tramite i documenti di identità e non certo per mezzo di un'ispezione corporale». È piuttosto vero che in molti casi contano anche l'aspetto esteriore ed i caratteri sessuali.

(7) Vedasi, ad esempio, il regolamento di polizia carceraria che impone l'obbligo di corrispondenza di sesso tanto nel caso di ispezione su detenuti che su visitatori sui quali cada il sospetto di intromissione di oggetti vietati.



un'interpretazione concretamente in grado di ingenerare più problemi (per certi versi anche allo stesso interessato — costretto di volta in volta a subire le perplessità di chi deve avere contatti con *lui*) di quanto voglia risolverne.

Le osservazioni che precedono assumono maggiore pregnanza se comparate con quello che succede in altri ordinamenti e segnatamente in America, laddove, tendenziali maggiori aperture ad una società più permissiva hanno di recente dovuto indurre a fare marcia indietro in alcuni Stati dove ad una iniziale apertura al principio di libera scelta erano conseguiti tali e tanti abusi (segnatamente nell'accesso ai bagni pubblici di sedicenti «dell'altro sesso») da indurre a rimeditare la libertà incontrollata e reintrodurre il principio del sesso di nascita.

Insomma, l'impossibilità per via pretoria di poter definire diritti e doveri di chi è tramutato di sesso senza avere caratteristiche del tutto simili al genere corrispondente, rischia di generare gravi problemi operativi e, comunque, di obbligare, in una materia in cui il legislatore non è ancora intervenuto, la collettività ad elaborare regole di comportamento certamente molto lontane dalla tradizione secolare e di indubbia uniformità.

Cheché se ne dica, dunque, non basta che i caratteri secondari siano in qualche misura mutati (senza che se ne stabiliscono neppure le percentuali di cambiamento), in parecchie occasioni rilevando anche i caratteri primari sessuali. La scelta solamente personalistica del proprio orientamento sessuale è solo una parte, certamente rilevante e degna di considerazione, del problema, ma essa non può reputarsi avulsa dalla rilevanza che essa assume nell'ordinamento rispetto a regole d'altrettante rilevanza costituzionale.

Si dovrebbe allora interpretare il contesto normativo, sia pur nell'ambito di una maggiore consapevolezza e modernità onde favorire anche la tutela delle minoranze, secondo un criterio di ragionevolezza. (almeno sin quando il legislatore non dovesse decidere di dare pieno ed autonomo riconoscimento a tutti i generi).

Com'è stato osservato in un recente studio «il principio di ragionevolezza è utilizzato come complemento e in appoggio a qualunque altro principio costituzionale richiamato a parametro del giudizio della Corte».

Si nota nel medesimo lavoro appena citato che il principio di ragionevolezza ha assunto un connotato conformativo rispetto ad ogni parametro costituzionale; di qui deriva la pervasività del canone quale principio costante e onnipresente nella giurisprudenza delle leggi specie in correlazione con altri diritti di pari dignità.

Come è stato efficacemente sentenziato dalla Corte «Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.

Quindi, tra pari diritti di rilievo costituzionale in gioco, nessun diritto fondamentale è protetto in termini assoluti dalla Costituzione, ma — al contrario — è soggetto a limiti per integrarsi con una pluralità di altri diritti e valori.


Se questo è vero, dunque, non può apoditticamente affermarsi la prevalenza del diritto alla personalità su ogni altro diritto(8), essendovene altrettanti su valori pregnanti da controbilanciare con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Criteri che, se da un lato devono considerare la «massima espansione delle tutele» di tutti i diritti coinvolti, dall'altra devono tener, sul piano degli effetti, che se una normativa sacrifica parzialmente un diritto fondamentale deve esservi corrispondente beneficio di altri interessi di pari rilievo.

Di detto bilanciamento la Corte ha fatto ampio uso quando ha individuato interessi costituzionali «atipici» (nel senso di non nominati in Costituzione): ad es., il diritto delle coppie omosessuali alla regolazione giuridica della propria convivenza, ricavato dall'art. 2 della Costituzione; il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini, ricavato dall'art. 2 della Costituzione come componente del diritto all'identità; la generale libertà di autodeterminazione.

In materia affine l'intervento della Corte più prossimo è quello della valutazione degli interessi coinvolti dalla rettificazione di sesso di un coniuge, facendo sopravvivere il matrimonio anche quando i due coniugi abbiano, per

(8) Negandosi in questa sede dapprima l'identificazione tra la scelta personalistica e il principio della dignità umana e, poi, l'ulteriore proposizione, tentata da qualche dottrina, di impossibilità di bilanciare la dignità umana con altri diritti, giacché nel nostro ordinamento non ha usbergo prevalente sugli altri.



effetto della mutazione, oramai lo stesso sesso. Con la sentenza n. 170/2014 si disse, bilanciando i valori: «La fattispecie peculiare che viene qui in considerazione coinvolge, infatti, da un lato, l'interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio (e a non consentirne, quindi, la prosecuzione, una volta venuto meno il requisito essenziale della diversità di sesso dei coniugi) e, dall'altro lato, l'interesse della coppia, attraversata da una vicenda di rettificazione di sesso, a che l'esercizio della libertà di scelta compiuta dall'un coniuge con il consenso dell'altro, relativamente ad un tal significativo aspetto della identità personale, non sia eccessivamente penalizzato con il sacrificio integrale della dimensione giuridica del preesistente rapporto, che essa vorrebbe, viceversa, mantenere in essere».

Com'è stato acutamente osservato dalle dottrine straniere i principi costituzionali sono «precetti di ottimizzazione», ossia precetti che non necessariamente richiedono un rispetto assoluto, bensì il maggior grado di osservanza compatibile con le contingenze fattuali e giuridiche, di talché la scelta tra i valori compatibili passa necessariamente attraverso un adeguato bilanciamento, talvolta in grado di far spostare la leva a seconda dei valori coinvolti.

Ad esempio, il legislatore soddisfa il principio di tutela della salute (art. 32 della Costituzione) tenendo conto di quello dell'equilibrio finanziario (art. 81 della Costituzione), dando al primo un peso maggiore o minore a seconda del proprio orientamento; il legislatore soddisfa il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 della Costituzione) in misura maggiore o minore, tenendo conto, ad es., del principio di cui all'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa).

Come sostiene la dottrina costituzionalistica occorre distinguere, all'interno della Costituzione, tra «principi» e «regole», i primi possibili di bilanciamento, le seconde da applicare senza opzioni.

Certe volte principi e regole stanno insieme: l'inviolabilità della libertà personale è un principio ma la riserva di legge assoluta è una regola. La tutela della salute è un principio, ma l'intangibilità del contenuto minimo del diritto alla salute è una regola.

Ciò anteposto, è stato più volte posto in rilievo come valori costituzionalmente rilevanti quali la manifestazione del pensiero, la libertà di coscienza, la dignità umana, l'iniziativa economica privata e simili, hanno sì rilievo primario ma devono pur essere contemperati con l'ordine sociale, con il costume corrente e con le regole di tollerabile convivenza (Corte costituzionale n. 141/1996).

Il diritto è pieno di regole che astrattamente si pongono in contrasto col principio di autodeterminazione o della tendenziale massima espansione della personalità in tutte le sue forme: è vietato, ad esempio, circolare in luoghi pubblici nudi(9); andare in motocicletta senza casco anche se maggiorenni; fare schiamazzi; accedere in aree protette senza permesso, etc.

Ove si volesse ritenere che sempre e comunque prevale la scelta individuale della persona detti limiti non dovrebbero più ammettersi. Eppure la Corte costituzionale (n. 180/1994) reputa legittima la norma che impone l'uso del casco a chi vuole andare in motocicletta a tutela imposta della sua stessa salute. La salute, in questo caso, assume pregnanza prevalente ed imposta rispetto alla libera scelta dell'individuo, a dimostrazione di un bilanciamento non irragionevole ma che vede recessivo l'interesse della persona alla piena estrinsecazione del proprio ego. Eppure nessuno (ancora oggi, nonostante una mutata concezione della società e qualche sentenza di segno contrario) nega che mostrarsi in pubblico con i propri genitali sia offensivo e sanzionato come reato, essendo, a questo punto, non più un problema soggettivo di esplicazione della personalità ma di interrelazione con gli altri esseri.

Così, ancora, in tema di vaccinazioni obbligatorie ovvero di trattamenti sanitari obbligatori.

Cioè a dire che la piena estrinsecazione della personalità umana ben può subire regole e limitazioni.

E normalmente il bilanciamento è fatto tra norme dello stesso rango: l'art. 21 della Costituzione, mettendo in relazione la libertà di pensiero e il divieto di manifestazioni contrarie al «buon costume», traccia uno schema di bilanciamento applicabile in concreto. Così, nel giudizio intorno al reato di pubblicazione di stampati con immagini impressionanti o raccapriccianti in modo da turbare il comune sentimento della morale e l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di delitti o suicidi, il rigetto del dubbio di legittimità, sollevato con riferimento proprio al primato della libertà di stampa, viene argomentato sulla base del significato del buon costume, inteso come «comune senso della morale».

Secondo dottrine accreditate, il controllo di proporzionalità si dipana in tre test che la Corte è chiamata a fare in questi casi: necessità, sufficienza e proporzionalità.

(9) Oltre la contravvenzione di cui all'art. 726 del codice penale, si rammenta come la Corte dei diritti dell'uomo abbia di recente (anno 2014) affermato essere contrario alla morale comune delle società democratiche odierne andare in giro in pubblico senza veli. Eppure, se si volessero mettere sulla bilancia i valori fondanti, certamente l'opinione di chi reclama il diritto della propria personalità «nuda» non è astrattamente meno valente di chi invoca il diritto al sesso che gli è congeniale, nell'uno come nell'altro caso essendovi un desiderio di estrinsecare il proprio ego nel modo più conforme al personale modo di sentire le cose.



Per la «necessità», si richiede che la scelta di limitare o postergare un diritto o un interesse costituzionale deve giustificarsi per la necessità di dare attuazione a un altro diritto o interesse di pari rango.

Per la «sufficienza» deve essere dimostrato che nel privilegiare un interesse o un diritto la disciplina positiva pur sempre soddisfatta in maniera non insufficiente le esigenze di garanzia dell'interesse o del diritto limitato o ristretto, «valutando l'interazione reciproca tra l'accrescimento di tutela dell'uno e la corrispondente diminuzione di garanzia dell'altro, come disposti dal legislatore in vista della composizione dell'eventuale contrasto».

I limiti o la compressione di un diritto o di un interesse costituzionale devono essere, infine, «proporzionati» ovvero non eccessivi in relazione alla misura del sacrificio costituzionalmente ammissibile che, in ogni caso, non può mai essere tale da annullarne il contenuto essenziale.

Più in particolare la stessa Corte costituzionale ha, talvolta implicitamente, effettuato detti bilanciamenti di valori, quando, ad esempio, ha posto in correlazione proprio l'art. 2 con la libertà di espressione di pensiero *ex art. 21* della Costituzione in riferimento al «buon costume» (sent. n. 368/1992) o alla «morale» del comune senso di sentire (sent. n. 293/2000), del costume corrente (sent. n. 168/1971) o ad altri valori costituzionalmente rilevanti (sent. 86/1974 - 11/1968), fissando regole di adeguata proporzionalità.

Pur ripudiandosi la tesi che la mutazione di genere anagrafica e senza intervento chirurgico leda direttamente i principi sopraindicati, indubbiamente è inevitabile come una soluzione del genere determini nella vita di tutti i giorni pesanti ricadute nella vita delle altre persone quante volte i caratteri sessuali primari per scelta o circostanze del caso possano o debbano essere mostrati, emergendo a questo punto l'esigenza di raccordo tra diritti individuali e diritti della collettività.

Orbene, com'è evidente, nessuna delle suddette valutazioni ha compiuto in precedenza la Corte costituzionale su questi aspetti, sicché il giudice di merito è certamente libero di trovare la soluzione più appropriata pur sempre nel solco dell'interpretazione costituzionalmente orientata, nell'alveo di un adeguato bilanciamento tra le giuste esigenze dell'istanza di parte e quelle, di altrettanta rilevanza costituzionale, al rispetto del comune modo di sentire, del lavoro, della tutela dei minori, etc.(10)

Detta in parole povere dovrà darsi pieno riconoscimento al mutamento di sesso, anche senza intervento sui caratteri sessuali primari, quelle volte in cui per caratteristiche innate, per precedenti interventi o per altra causa il richiedente abbia già tutte quelle caratteristiche tipiche del genere opposto (e mai terzo genere) cui vuole accedere, senza che nella collettività possa sorgere imbarazzo, disorientamento, disdoro, incertezza a seconda del modo di interpretare o sentire le cose. La pur apprezzabile esigenza del singolo a vedere adeguate le risultanze anagrafiche, in sintesi, non può tradursi in un aggravio per la società (cui pur si annette un generale dovere di solidarietà sociale), al punto da esigere sino che siano i più a doversi adeguare alle esigenze delle minoranze.

Se, infatti, in conseguenza del cambio anatomico di sesso nessun problema sociale si genera in quanto il soggetto assume sembianze in tutto e per tutto riallineate a quelle del genere opposto, per chi non esegue l'operazione indubbiamente si determinano parecchie conseguenze anche di rilevanza sociale.

Come è stato più volte evidenziato, la Carta costituzionale tutela e garantisce i diritti delle minoranze. Il concetto di minoranza, inteso come gruppo di persone che si distingue per qualche aspetto da tutti gli altri, è difficilmente precisabile e «potenzialmente infinito, perché infiniti sono i possibili elementi di distinzione: si può appartenere ad una minoranza in quanto uomo o in quanto donna, in quanto religioso o in quanto ateo, in quanto analfabeta o in quanto laureato»(11).

Tuttavia, proprio nella suddetta affermazione è indubbio come l'identità sia, allo stato della legge vigente, esclusivamente confinata nel duopolio uomo / donna, senza che possa riconoscersi un carattere di prevalenza di genere fondata su labili e vaghi valori percentuali di dominanza dei caratteri secondari su quelli primari.

Anche a voler seguire la tesi più largheggiante, è indubbio come si ponga, a questo punto, un rilevante problema di tutela delle maggioranze, ponendosi una questione di parità di trattamento, per così dire, all'incontrario, dovendo, a questo punto, stabilirsi come la maggioranza debba integrarsi ed attrezzarsi per rendere compatibile il trattamento dei mutati di sesso senza operazione con i diritti degli altri consociati a ricevere servizi differenziati in ragione dell'appartenenza ad un sesso anziché all'altro.

(10) È proprio concomitante alla stesura della motivazione della decisione la notizia della conferma da parte del giudice del lavoro di Venezia del provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro di un docente per alcuni giorni in quanto l'outing improvvisamente comunicato agli studenti non è stato «responsabile e corretto»; a dimostrazione di quanto la società attuale sia ancora lontana dall'aver trovato un assetto compiuto su tanto rilevanti interessi. Assetto che, certamente non può essere imposto per provvedimenti giudiziari ma che deve verosimilmente trovare regolazione nella legge.

(11) Relazione svolta in occasione dell'incontro con la delegazione della Corte costituzionale del Kosovo il 7 giugno 2013 al Palazzo della Consulta.



Mutuando elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali in materie affini — come quelle religiose o linguistiche, con richiami agli articoli 6, 7, 8 della Costituzione (peraltro riassunte nello scritto citato nella nota precedente), lo Stato deve rimuovere le discriminazioni che si pongono nell'esercizio dei diritti fondamentali ma anche attivarsi per una tutela «positiva» o «attiva» delle stesse 21, quale «forma di necessaria attuazione del principio di uguaglianza, inteso in senso “sostanziale”».

È, tuttavia, ben chiaro come, il riconoscimento dei diritti fondamentali non significa conseguentemente attribuire al singolo poteri di adeguamento dell'apparato alle proprie esigenze: riconoscere all'individuo il proprio diritto d'identità linguistica non implica, ad esempio, che la scuola debba aprire un corso della lingua di appartenenza. Riconoscere il diritto di appartenenza religiosa non implica che lo Stato debba costruire luoghi di culto differenziati.

Viceversa, sul diritto di genere, le problematiche derivate potrebbero essere infinite. Intervendo per via pretoria sulla sola legge sul cambiamento di sesso, stabilendo l'equipollenza anagrafica, detti obiettivi non sono affatto raggiungibili, creandosi situazioni di obiettivo disagio tanto per lo stesso interessato, che potrebbe essere trattato in modo diverso a seconda della sensibilità degli interlocutori, tanto per la collettività nel suo complesso.

In definitiva, pur salvaguardata l'identità sessuale (Corte costituzionale n. 161 del 1985) e la libertà sessuale (Corte costituzionale n. 561 del 1987), mancano ulteriori addentellati costituzionali per giustificare un passaggio ulteriore all'adeguamento che la società dovrebbe fare per supportare l'integrale esplicazione del diritto in questione. Come dimostrano i più recenti studi comparati di altri ordinamenti sull'argomento, è soltanto con interventi normativi coordinati e complessivi che può realizzarsi obiettivamente la piena integrazione richiesta.

In questi termini, dunque, l'aspetto che ora interessa dovrà essere valorizzato alla luce delle risultanze accluse agli atti.

4 — *Gli esiti degli accertamenti svolti.*

Prima di approfondire, anche in questo caso è utile riprendere buona parte della conclusionale di parte attrice. Si sostiene nella stessa quanto di seguito.

«.....la storia clinica e psicologica e l'evoluzione del vissuto dell'attrice, ci si riporta all'atto introduttivo, ribadendo in questa sede che la graduale femminilizzazione del corpo derivante dall'inizio della terapia ormonale, iniziata alla fine del 2013, veniva accompagnata da un evidente miglioramento del quadro psicopatologico, consentendogli di vivere con maggiore serenità il rapporto con il proprio corpo, ma anche di sentirsi più sicura nelle relazioni sociali ed affettive, che sono aumentate all'esito della terapia ormonale ed hanno portato anche ad una stabile relazione sentimentale, con un uomo (doc. 1 e 2).

L'attrice utilizza ormai da tempo il nome di “A.”, nome da cui si sente identificata e che viene utilizzato anche da familiari ed amici.

Tuttavia permangono le difficoltà legate all'impatto sociale di riconoscersi in un corpo sempre più femminile ma con una identità anagrafica maschile che risulta essere limitante nella sfera socio-lavorativa.

La rettificazione anagrafica dell'identità di genere appare, quindi, una tappa fondamentale nel percorso di trasformazione, nonchè per una maggiore integrazione sociale e lavorativa.

L'incongruenza tra i dati anagrafici riportati sui documenti di identità ed il suo aspetto, esteriore ed interiore, creano in A. un disagio insostenibile in una società non pronta ad accogliere serenamente la predetta discrasia.

In quest'ottica e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali costituzionali e anche sovranazionali, ed in ossequio ai principi giurisprudenziali succintamente già riportati, il Tribunale è chiamato, nel caso di specie, ad accertare il radicato convincimento di appartenenza al genere femminile, l'integrazione delle caratteristiche femminili già acquisite con l'identità psicofisica (e, senza che sia avvertito il contrasto con la realtà anatomica e la necessità di sottoporsi all'intervento chirurgico di amputazione dei genitali maschili e costruzione di quelli femminili) la consolidata modifica dei caratteri sessuali secondari nonchè il suo carattere definitivo a prescindere da un eventuale intervento chirurgico, principi tra l'altro già condivisi dal Tribunale di Avezzano nella sent. n. 754/2014.

Nel caso di specie, risulta inequivocabilmente dalla documentazione medica che l'attrice ha acquisito una consolidata modifica dei caratteri sessuali secondari e sviluppato, sul piano psichico un radicato convincimento di appartenenza al genere femminile senza avvertire la necessità di adeguamento chirurgico anatomico ovvero senza avvertire la necessità dell'intervento chirurgico di amputazione dei genitali maschili e ricostruzione di quelli femminili.

La disforia di genere, avvertita sin dalla pubertà, sebbene segni di disagio fossero presenti fin dall'infanzia anche se in maniera ancora inconsapevole, aveva portato A. a sviluppare una sintomatologia depressiva che è regredita e si è risolta solo a seguito dell'inizio della terapia farmacologica di femminilizzazione (doc. 1).



Durante il colloquio con il CTU l'attore "esprime il desiderio di ottenere la riattribuzione anagrafica dell'identità di genere, per lui vissuta non solo come tappa fondamentale nel percorso di trasformazione ma anche come condizione importante per una maggiore integrazione socio-lavorativa".

Sul lato prettamente ovvero sull'aspetto, il ricorso alla terapia ormonale c.d. "femminilizzante" ha determinato da un lato la netta riduzione e/o atrofia dell'attività testicolare e/o un quasi azzeramento delle funzioni sessuali maschili, e dall'altro, ginecomastia, riduzione di ricrescita del pilifero e modificazione della distribuzione dell'adipe.

Le caratteristiche femminili risultano, pertanto, integrate con l'identità psicofisica e certamente non più reversibili.

È escluso, quindi, che l'intervento chirurgico di rettificazione possa essere considerato nel caso di specie necessario al completamento dell'acquisizione della nuova identità di genere mentre risulta indispensabile allo scopo, la riattribuzione anagrafica dell'identità di genere quale tappa conclusiva dell'*iter* di trasformazione.

Alle medesime conclusioni è pervenuto il CTU: "T. S. percepisce la propria identità sessuale come sesso femminile e per il mutamento effettivo di sesso non è necessario l'intervento chirurgico (tenuto anche conto dell'espresso desiderio di non sottoporvisi, da parte del periziato, il cui tono dell'umore peggiora gravemente al pensiero); l'intervento chirurgico sarebbe giustificato solo se finalizzato a ridurre il disagio e non a peggiorarlo; sussiste nell'Attore una identificazione formale sotto il profilo psicologico, tale da rendere necessario il mutamento dei dati anagrafici e tratti somatici e caratteri sessuali secondari.... Si può concludere che T. S. è in possesso dell'idoneità psicofisica al cambiamento di genere".

Anche nella relazione clinica della dott.ssa Annadelia Cipolla, psicologa incaricata dal CTU, si legge: "La paziente [...] presenta chiaramente caratteri secondari del tutto femminili e un abbigliamento congruente con il sesso di identificazione. Risulta evidente un'incongruità tra sesso biologico e identità di genere [...]. Attualmente A. oltre a presentare un aspetto femminile, e ad identificarsi come tale, evidenzia un reale disagio sociale legale all'identità anagrafica maschile che assume una valenza negativa soprattutto in ambito sociale e lavorativo. Nei colloqui è emerso il desiderio primario di cambiare identità anagrafica al fine di migliorare la propria qualità della vita seppur allo stato attuale non appaia ancora fondamentale una riattribuzione chirurgica di sesso". In conclusione da un lato l'accertamento giudiziale (la CTU) ha portato al riconoscimento di quanto già dedotto nell'atto di citazione circa la diagnosi di disforia di genere (dalla CTU: "il punteggio della scala Mf, che si riferisce alle differenze tra gli uomini e le donne risulta essere abbastanza elevato (mf 73), tipicamente alti punteggi vengono riscontrati in soggetti transgender come nel caso di specie") e modificazione certa dei caratteri sessuali (sempre dalla CTU: "l'aspetto esteriore è tipicamente femminile, con assenza della caratteristica distribuzione pilifera maschile (la cute è depilata e liscia, anche grazie ai ripetuti trattamenti estetici. Presenza di ginecomastia, modificazione della distribuzione dell'adipe con caratteristiche ginoidi [...]) Presenta chiaramente caratteri secondari del tutto femminili e un abbigliamento congruente con il sesso di identificazione e risulta evidente un'incongruità tra sesso biologico e identità di genere") dall'altro viene esclusa la necessità dell'intervento chirurgico nel caso di specie non solo non necessario al completamento del mutamento dell'identità di genere ma addirittura peggiorativo del disagio: "Tono dell'umore, durante la visita appare leggermente livellato sul versante depressivo; peggiora notevolmente in concomitanza di pensieri intorno alla eventuale prescrizione, da parte del Giudice, della necessità di intervento chirurgico per il cambio di genere (che il periziato rifiuta decisamente) [...] Assenti ansia o particolari preoccupazioni. Mostra solo preoccupazione riguardo ad un eventuale intervento chirurgico al quale sarebbe costretto a sottoporsi per il cambio di genere (lo esclude nettamente e asserisce che 'questo pensiero mi ha frenata, in passato'"). (cit. CTU).

Non esistono ulteriori impedimenti per la rettifica come da parere positivo del PM».

Com'è agevole riassumere, l'attore reputa di aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione prevalentemente psicologica per poter accedere al mutamento di genere, avendo peraltro iniziato un percorso di «femminilizzazione» solo a partire dall'anno 2013.

Interessanti sono alcuni passi della relazione di consulenza tecnica d'ufficio. Il dott. Di Salvatore scrive: «...Riferisce di essersi identificato in un corpo femminile già dalla prima infanzia e da qualche anno si fa chiamare con il nome di donna «A.».

Esclude espressamente l'intervento chirurgico per modificare i caratteri sessuali secondari» (verosimilmente si tratta di errore materiale, dovendosi intendere il riferimento ai caratteri primari).

Aggiunge il consulente «...L'aspetto esteriore è tipicamente femminile, con assenza della caratteristica distribuzione pilifera maschile (la cute è depilata e liscia, anche grazie ai ripetuti trattamenti estetici).

Presenza di ginecomastia, modificazione della distribuzione dell'adipe con caratteristiche ginoidi, testicoli in sede e con ridotto trofismo, non varicocele, pene normale» ... «In seguito, T. S. ha effettuato un colloquio con una psicologa specialista in sessuologia e ha quindi intrapreso la terapia ormonale antiandrogena e femminilizzante».



Riportando i dati di uno psicoterapeuta il dott. Di Salvatore scrive «... Nel tempo si sono osservate sensibili modificazioni in senso ginoide dei caratteri sessuali secondari (mammella, peli, adipe, testicoli, ecc.). Ha mostrato ottima compliance alla terapia, ha subito un chiaro miglioramento del tono dell'umore e delle relazioni sociali, rispondendo completamente alle aspettative del test di vita reale». Lo specialista conclude: «Per quanto riguarda il giudizio di mia competenza, il/la signor/signora T. S. è idonea alla prosecuzione dell'*iter* transizionale»».

Riporta, inoltre, che nel periodo di osservazione il paziente assume farmaci «Androcur (ciproterone acetato), Progynova (estradiolo valerato), Spirolang (spironolattone), tutti con effetti antiandrogeni e/o femminilizzanti» e che «... il punteggio della scala Mf che si riferisce alle differenze tra gli uomini e le donne risulta essere abbastanza elevato (mf 73), tipicamente alti punteggi vengono riscontrati in soggetti transgender come nel caso in questione».

Conclude nei seguenti termini: «T. S. presenta una Disforia di genere DSM 5) che ha avuto un esordio precoce con manifestazioni evidenti fin dall'infanzia, continuato poi in adolescenza e conclamato in età adulta. La condizione è associata a disagio clinicamente significativo e a compromissione dell'area sociale e lavorativa.

Tenuto conto dell'anamnesi, del colloquio psico-sessuologico, della visita medica, le visite e le terapie specialistiche andrologiche, i test di personalità, gli esami di laboratorio, le condizioni mentali attuali, si può concludere che, anche a seguito della terapia ormonale e percorso psicologico in atto, come da documentazione in atti, T. S. percepisce la propria identità sessuale come sesso femminile e per il mutamento effettivo di sesso non è necessario l'intervento chirurgico (tenuto anche conto dell'espresso desiderio di non sottoporvisi, da parte del periziato, il cui tono dell'umore peggiora gravemente al solo pensiero); l'intervento chirurgico sarebbe giustificato solo se finalizzato a ridurre il disagio e non a peggiorarlo; sussiste nell'Attore una identificazione formale sotto il profilo psicologico, tale da rendere necessario il mutamento dei dati anagrafici e tratti somatici e caratteri sessuali secondari; non sussiste nell'attore una conflittualità tra sesso anatomico e identità di genere.

Si può concludere che T. S. è in possesso della idoneità psicofisica al cambiamento di genere».

Senonché dette conclusioni non solo non esprimono un definitivo, irreversibile cambiamento di genere, legittimando, se ammesse, il pieno riconoscimento del transgender che proprio la Cassazione ha escluso come *tertium genus*, per quanto comporterebbe, quale implicita conclusione, un'analisi solo delle caratteristiche psichiche del soggetto agente, restando molto sfumate le identità sessuali secondarie di cui pur si dovrebbe tener conto.

Se si ripudiasse l'orientamento espresso da alcuni tribunali (si è citato in premessa tribunale Savona) in quanto non linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione nell'anno 2015, e, quindi, esclusa la rilevanza dei soli aspetti psicologici o della cura ormonale, evidentemente il test sui caratteri sessuali secondari non potrebbe essere così evanescente da includere solo una diminuzione della superficie pilifera (principalmente dovuta a depilazione) o una non meglio identificata ginecomastia (caratteri presenti in molti uomini pur non affetti da fenomeni transgender).

Né, a maggior ragione, vestirsi come una donna disvela la definitiva tras migrazione all'altro genere. E ciò tenuto conto del fatto che le cosiddette non meglio precisate cure femminilizzanti sono iniziate solo nell'anno 2013 e la causa è stata proposta nell'anno 2015, sicché non v'è neppure quel consistente lasso di tempo che fece affermare in alcune pronunzie storiche essere rilevante il lasso temporale di percezione, anche nella società, di detto mutamento.

È appena il caso di rilevare come i tecnici parlino di idoneità alla prosecuzione dell'*iter* transizionale e non già di avvenuta maturazione; di percezione autonoma della condizione femminile e non già della obiettiva percezione da parte della collettività; di punteggio nella scala Mf a 73 e non già a 100 o poco meno; di caratteristiche sessuali primarie tipiche dell'uomo (pene, testicoli); di ginecomastia (fenomeno tipicamente maschile) e non di seno (di cui fa cenno uno psicoterapeuta di parte, indicando le «mammelle», senza che il dott. Di Salvatore confermi il dato, limitandosi ad evidenziare la suddetta ginecomastia).

Il tutto a dimostrazione dell'assenza delle caratteristiche piene ed integrali delle donne, dell'astratta reversibilità della scelta e di una «convinzione» del richiedente che è possibile documentare solo di recente.

D'altra parte, se il medesimo è oramai consapevole del suo *status* attuale, al punto da vestirsi tipicamente da donna e convivere stabilmente con un uomo, evidentemente quelle esigenze che a suo tempo diedero luogo a fenomeni depressivi proprio in ragione del disagio percepito devono ritenersi sopite, tant'è che l'unica giustificazione plausibile della ragione della richiesta il T. l'ha fornita in sede di sua personale audizione, affermando di non voler più spiegare alle forze dell'ordine di essere sostanzialmente donna e non uomo come risulta dai documenti d'identità.

Ma questa esigenza — pur apprezzabile e comprensibile — non può essere valorizzata sino al punto da annichilire tutti gli altri elementi di cui sopra si è detto, dovendo certamente esservi più una maggior serie di valori da ponderare in quel che la stessa Corte di cassazione ritiene essere un giudizio rigoroso.



Sotto l'aspetto «relazionale» infine, proprio le considerazioni precedenti, disvelano la difficoltà di risolvere per via pretoria quel che è un problema atavico ancora oggi irrisolto dal legislatore nostrano, come peraltro anche in altri ordinamenti.

In questi termini, una interpretazione aderente all'interpretazione delle norme così come suggerita dall'interpretazione della S.C. e della Corte costituzionale nel 2015 porterebbe verso la strada del rigetto della petizione di parte.

5 — *La soluzione più favorevole.*

Tuttavia, laddove volesse accedersi alla tesi più favorevole — come pur potrebbe farsi in ragione della valorizzazione integrale delle caratteristiche psico-fisiche individuali più volte addotte dalla S.C. e dalla Corte costituzionale — evidentemente discenderebbero conseguenze rilevanti.

Ammettere l'attuale attore al trattamento di genere vorrebbe dire legittimarlo a comportarsi da donna in tutte quelle tipiche manifestazioni delle attività umane che comportano contatto anche solo visivo degli organi sessuali primari con i terzi. Dal mutamento anagrafico egli sarebbe legittimato a dare piena estrinsecazione della personalità femminile e con corrispondente possibilità di esporre i suoi caratteri sessuali primari (maschili) alla presenza di donne o minori, senza minimamente doversi preoccupare della potenziale lesività dei diritti costituzionalmente garantiti delle altre persone (così come intesi nella tradizione millenaria).

Negli stessi termini egli avrebbe diritto a pretendere trattamenti equiparati a quelli femminili, esponendo la collettività ad incertezze ovvero a possibilità di obiezione per il contrasto tra identità cartolare e quella effettiva.

In definitiva, la valorizzazione di una sua scelta interiore (dal punto di vista dei caratteri sessuali certamente non affini a quelli femminili) obbligherebbe la società intera ad un adeguamento non irrilevante né indolore.

A ben vedere, più complessivamente, non vi sarebbe nessuna persistente ragione per mantenere la separazione uomini / donne riscontrabile in tante attività della vita quotidiana, dovendosi, per gli stessi principi d'uguaglianza e rispetto dell'individualità, assecondare qualsiasi richiesta di frequentazione di reparto opposto quante volte il soggetto dichiara di trovarsi meglio altrove. A ben vedere, attraverso opzioni tautologiche di scarso rilievo scientifico, si finirebbe per dare piena legittimazione al transessualismo pur negato dalla Corte di cassazione nelle sue forme «ibride».

Ma ciò non sembra consentito dalla normativa vigente né affine al comune modo di sentire, benché non possa negarsi l'auspicio che il legislatore intervenga definitivamente su un problema oramai troppo grande per essere ancora eluso.

6 — *La violazione dei parametri costituzionali.*

Si è già detto come, valorizzando al massimo gli aspetti individualistici dovrebbe darsi prevalenza al dato singolare su quello sociale, rischiando di creare disuguaglianze, per così dire, al contrario, laddove, potrebbe risultare violato:


l'art. 2 della Costituzione, «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» nella parte in cui la valorizzazione dei diritti del singolo non collimerebbe con i doveri inderogabili di solidarietà sociale, cui lo stesso deve pur attenersi;

l'art. 3, primo comma, della Costituzione «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» se inteso nel senso che il diritto del transgender ad ottenere pieno riconoscimento del genere diverso da quello di nascita è prevalente su quello della gran parte dei consociati a conservare il pieno duopolio uomo / donna;

l'art. 3, secondo comma, della Costituzione «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» se inteso nel senso che il pieno riconoscimento alla mutazione di sesso implichi che la società debba adeguarsi alla sua estrinsecazione anche verso minori, lavoratori, istituzioni imponendo loro comunque un mutamento dei tradizionali valori comunemente accettati, tesi a superare la rigida dicotomia tra uomo e donna, con conseguenti adeguamenti tali da imporre, alternativamente, o la valorizzazione del solo dato cartolare conseguente ovvero, il dispiegamento di risorse umane ed economiche per superare la transizione e, quindi, attrezzare percorsi strutturali e metodologie per il trattamento conseguente.

7 — *La rilevanza della questione.*

Nei termini che precedono ed evidenziati in sintesi nei precedenti paragrafi 5 e 6, qualora il contesto normativo dovesse interpretarsi nella più favorevole misura della valorizzazione dell'interesse individuale, la questione di costituzionalità appare rilevante e non manifestamente infondata in quanto dirimente nel caso in esame.



Se, invero, il *corpus* normativo dovesse interpretarsi nel senso proposto dal ricorrente ed in qualche misura avallato da alcuni passi delle decisioni indicate, evidentemente dovrebbe porsi il problema della comparazione con gli altri valori di pari rilievo più sopra evidenziati nel paragrafo 6.

La questione, allora, assume rilevanza in quanto, non sembrandovi esservi altra soluzione costituzionalmente compatibile, l'unica praticabile appare una pronunzia di costituzionalità che affermi direttamente il riconoscimento del *tertium genus* o, comunque, il buon diritto del mutato di genere senza cambiamento dei caratteri sessuali primari ad ottenere prestazioni o riconoscimenti dalla società indipendentemente dai caratteri sessuali primari, sol perché la sua scelta è assolutamente prevalente rispetto a tutti gli altri valori coinvolti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Avezzano, così dispone:

visto l'art. 134 della Costituzione, e gli articoli 23 e ss. della legge 11 marzo 1957, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164, come interpretato dalla Corte di cassazione nella decisione n. 15138/2015 e dalla Corte costituzionale nelle decisioni n. 221/2015 e n. 161 del 1985 nella parte in cui, pur escludendo la necessità di interventi chirurgici anche ricostruttivi dei caratteri sessuali primari, prevede la riconducibilità al genere opposto in mancanza di caratteri sessuali primari corrispondenti pur nominalmente ripudiando il fenomeno del transessualismo, così di fatto prevedendo un adeguamento da parte della società dai contorni incerti rispetto alla maggioranza dei consociati, con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli articoli 2, 3 della Costituzione.

dispone la immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Avezzano, 12 gennaio 2017

Il Presidente estensore: FORGILLO

17C00099


VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUR-017) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

